

NUOVI argomenti

Mensile del Sindacato Pensionati Italiani Cgil della Lombardia

Numero 8-9 • Agosto-Settembre 2012

Spedizione in abbonamento postale 45% art. 2 comma. 20/B legge 662/96 - filiale di Milano

EQUITÀ? PER ORA SOLO TAGLI



Lombardia

*Dalla manovra 2011
alla spending review*

NUOVI argomenti

Mensile del Sindacato Pensionati Italiani Cgil della Lombardia

Sommario

- 2** **Editoriale**
Coniugare il rigore
con politiche per lo sviluppo
di Anna Bonanomi

- 4** **L'Italia ha bisogno
di coesione sociale**
di Beniamino Lapadula

- 6** **Spending review,
ne va migliorata l'efficacia**
di Antonio Misiani

- 8** **La manovra 2011 e le conseguenze
per Regioni e Comuni**
di Antonio Misiani

- 18** **Pensioni: un colpo ai diritti
di giovani, donne, lavoratori, pensionati**
di Rita Cavaterra – Sandro Del Fattore

- 52** **Le novità fiscali del 2012**
di Alessandra Taddei

Nuovi Argomenti Spi Lombardia

*Publicazione mensile del Sindacato Pensionati Italiani
Cgil Lombardia*

Numero 8/9 • Agosto-Settembre 2012

Direttore responsabile: Erica Ardentì

Editore: Mimosa srl unipersonale, Presidente Carlo Poggi

Impaginazione: A&B, Besana in Brianza (MB)

Prestampa digitale, stampa, confezione:

GreenPrinting® A.G. Bellavite, Missaglia (LC)

Registrazione Tribunale di Milano n. 477 del 20 luglio 1996

Numero singolo euro 2,00

Abbonamento annuale euro 10,32

Stampato secondo la filosofia **GreenPrinting®**
volta alla salvaguardia dell'ambiente attraverso
l'uso di materiali (lastre, carta, inchiostri e imballi)
a basso impatto ambientale, oltre all'utilizzo
di energia rinnovabile e automezzi a metano.

ZeroEmissionProduct®. A.G. Bellavite srl ha azzerato
totalmente le emissioni di Gas a effetto Serra prodotte
direttamente o indirettamente per la sua realizzazione.



CONIUGARE IL RIGORE CON POLITICHE PER LO SVILUPPO

di Anna Bonanomi *Segreteria generale Spi Lombardia*

Per questo numero di *Nuovi Argomenti* abbiamo chiesto ad alcuni esperti di aiutarci a ricapitolare i principali provvedimenti adottati negli ultimi due anni dai governi, che si sono succeduti, per far fronte alla drammatica crisi economica, al fine di comprendere le reali conseguenze e i problemi aperti sia sul fronte del sistema paese sia su quello delle persone, lavoratori e pensionati, direttamente coinvolti.

Da subito lo Spi, in accordo con la Cgil, ha giudicato una priorità mettere in ordine i conti pubblici, una condizione indispensabile per avviare una vera e propria politica di sviluppo e di crescita necessaria per dare un futuro al nostro paese. Abbiamo sperato che l'opera del governo Monti – nelle cui dichiarazioni programmatiche il Presidente del consiglio enunciò i tre principi guida del suo operato: risanamento, equità, sviluppo – potesse concretamente metterci nelle condizioni di evitare il vero e proprio fallimento del nostro paese. Non possiamo certo nascondere la responsabilità del Governo Berlusconi-Bossi, che dopo aver praticato per anni politiche irresponsabili sul fronte dei conti pubblici e sulla gestione della crisi internazionale, ha indebolito l'intero sistema paese portandoci a un passo dal baratro. Per queste ragioni abbiamo sperato che la pesan-



te 'ricetta' Monti fosse in grado di investire radicalmente la situazione. Purtroppo così non è stato. Certo era necessario mettere i conti in ordine, e farlo in fretta, ma come non evidenziare che il prezzo di questo risanamento è ricaduto in misura predominante sulle categorie dei lavoratori e dei pensionati?

Abbiamo più volte affermato l'iniquità di queste manovre, infatti, chi doveva dare un contri-

buto maggiore, date le proprie elevate possibilità economiche, non è stato particolarmente coinvolto dai provvedimenti messi in atto per evitare il fallimento del nostro paese. Non voglio certo fare qui l'elenco, basta osservare che i provvedimenti sin qui adottati, hanno comportato una maggiore pressione fiscale nazionale e locale per pensionati e lavoratori, l'aumento drastico dell'età pensionabile soprattutto per le donne, persone rimaste senza lavoro e senza ammortizzatori sociali, blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo, tagli ai fondi per la non autosufficienza e servizi socio assistenziali. In sostanza un drastico decremento del potere d'acquisto e la diminuzione di servizi erogati alla popolazione più fragile. Nonostante tutto ciò non stiamo uscendo dal tunnel. L'attacco speculativo dei mercati internazionali partito, a fasi alterne,



dalla Grecia, Portogallo e Spagna, interessa ora l'Italia, con una possibile contaminazione dell'intero vecchio continente. Questo inedito aspetto della conseguenza della crisi partita, non possiamo dimenticarlo dagli Stati Uniti d'America, mette in risalto i nodi irrisolti del processo di unificazione politica europea, condizione indispensabile per far diventare l'area euro un vero e proprio sistema in grado di promuovere politiche unitarie e capaci di competere nello scacchiere mondiale della globalizzazione. Di fronte a questa drammatica situazione penso sia perdente sia l'idea coltivata da alcuni paesi, in primis la Germania, che si possano salvare solo i paesi dell'area euro più forti, perché o si salva l'eurozona nel suo complesso o progressivamente ogni singola realtà verrà colpita, sia l'idea di pensare di risolvere la crisi mettendo in campo solo politiche di rigore finanziario per ristabilire l'equilibrio dei singoli stati, perché questa non è una crisi ciclica ma strutturale. Serve perciò una svolta, che sappia coniugare il rigore dei conti pubblici a politiche in grado di portare nuovo sviluppo e crescita. Le politiche liberiste basate sulla compressione di redditi, maggiore pressione fiscale, portano alla depressione dell'intero sistema. In una situazione di governo debole come viene definito quello dell'area europea, Deaglio sostiene che "si assiste a uno scontro che può essere inteso come un duel-

lo tra finanza e democrazia, in quanto nella valutazione del debito pubblico di un paese, la finanza utilizza sempre più parametri politici, ossia la propria valutazione, o meglio il proprio gradimento per determinati politici o per determinate politiche". Condivido pienamente la sua affermazione: "Le democrazie hanno il dovere di pagare i debiti, ma anche il diritto alla non interferenza dei creditori nei loro confronti". Questa è la crisi più grave dal dopoguerra e per farvi fronte è necessario mettere in atto strategie d'intervento comuni tra i paesi e all'interno delle aree di ciascuno stato, con la capacità di una vera solidarietà sociale e un'equità fra tutti i ceti e le generazioni. Ritengo fondamentale che in questa fase storica prevalgano l'interesse pubblico e quello generale, mi auguro che le forze politiche, in primis quelle che sorreggono questa strana maggioranza, siano in grado di dimenticare i propri interessi particolari al fine di non far precipitare il paese in una crisi irreversibile, che porterebbe nuove povertà e più incertezze. Per parte nostra continuiamo a renderci disponibili per attuare le più opportune politiche volte sia a salvare il nostro paese, sia a garantire una maggior equità sociale nei sacrifici necessari per invertire la rotta, realizzando attraverso questo obiettivo quella tenuta della coesione sociale così necessaria per dare un futuro all'Italia. ■

L'ITALIA HA BISOGNO DI COESIONE SOCIALE

di Beniamino Lapadula *Capo delegazione Cgil presso Cnel*

Le prospettive economiche che si profilano per l'autunno sono particolarmente preoccupanti. Le tardive risposte da parte della UE agli shock e alle turbolenze finanziarie, che hanno messo a rischio la tenuta dei conti pubblici e dei sistemi finanziari di molti paesi dell'euro zona, insieme al rallentamento dell'economia mondiale ed europea, hanno determinato un quadro particolarmente sfavorevole per il nostro Paese. Le manovre di finanza pubblica varate nel 2011 stanno esercitando significativi effetti depressivi su un'economia già da tempo stagnante. Pesa in particolare il netto peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro con contraccolpi gravi sul reddito disponibile delle famiglie che continua a subire pesanti flessioni.

La flessione del Pil nel 2012 non sarà inferiore al 3-3,5 per cento con inevitabili effetti negativi di trascinarsi nel 2013. Soltanto nel 2014 il Pil potrà tornare a crescere ma in modo marginale, non significativo.

A fronte di questo quadro negativo, pur se tra contraddizioni e incertezze che continuano a pesare negativamente sull'andamento dello spread, si sono finalmente registrati timidi, ma concreti passi avanti a livello europeo. Si tratta di una questione cruciale perché è sostanzialmente impossibile individuare una soluzione alla crisi che attanaglia l'Italia al di fuori del contesto europeo.

Il vertice del 28 e 29 giugno, preceduto dall'incontro di Roma tra Merkel, Hollande, Monti e Rajoy, ha finalmente cominciato a misurarsi concretamente con i principali problemi

che devono essere affrontati per evitare il collasso dell'euro e, con esso, la disgregazione della stessa costruzione europea. Non siamo ancora in presenza di un'inversione rispetto all'inerzia che ha caratterizzato l'Europa negli ultimi anni ma il clima è certamente cambiato, è molto diverso da quello dei vertici inconcludenti che si sono tenuti dopo lo scoppio della crisi.

L'Eurogruppo del 9 luglio, dopo una fase di incertezza derivante dal tentativo di veto di Finlandia e Olanda rispetto alle misure anti-spread, ha riaffermato l'impegno ad assicurare la stabilità finanziaria della zona euro in particolare attraverso l'uso flessibile ed efficiente del fondo salva-stati attraverso un accordo tecnico con la BCE per l'acquisto di bond in funzione anti spread.

Si è trattato di un indubbio successo di Mario Monti che, rafforzando l'asse con la Francia è riuscito a ottenere misure a breve per stabilizzare i mercati, un successo però che non può far passare in silenzio le condizioni che la Germania ha preteso per accettare le misure anti-spread: per poter accedere al meccanismo concordato i paesi interessati dovranno dimostrare di aver puntualmente rispettato tutti i parametri previsti nel Fiscal-compact. Se sul fronte europeo l'azione del governo merita un giudizio positivo, non altrettanto si può dire delle politiche adottate a livello nazionale. L'esecutivo, anche perché condizionato dalle scelte del governo Berlusconi che avevano gravemente compromesso la credibilità del Paese, ha adottato provvedimenti recessivi, spesso iniqui e, in alcuni casi (si pensi al tema degli esodati), tecnicamente sbagliati.



“Pesa in particolare il netto peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro con contraccolpi gravi sul reddito disponibile delle famiglie che continua a subire pesanti flessioni”

La linea di politica economica sostanzialmente recessiva adottata dal governo Monti è stata confermata anche dal

decreto sulla spending review. Questo provvedimento, adottato al fine condivisibile di scongiurare l'aumento dell'Iva, si configura, infatti, come un'ennesima manovra correttiva dei conti pubblici. Prevale, ancora una volta, la linea dei tagli lineari che avranno inevitabili effetti di compressione del reddito disponibile delle famiglie e conseguenze negative su alcuni settori produttivi. I tagli di spesa, infatti, hanno comunque una componente di riduzione dei redditi e dell'occupazione: è, perciò, più importante che mai avere come obiettivo la rimozione delle inefficienze, obiettivo che si può perseguire soltanto approntando veri e propri piani industriali settore per settore, amministrazione per amministrazione.

Anche il decreto per lo sviluppo presenta gravi carenze. Certamente, anche in questo caso, ha pesato negativamente la posizione tenuta fino ad ora dall'Europa, mirata a realizzare gli equilibri di bilancio solo attraverso il contenimento della finanza pubblica e non anche con misure orientate alla crescita. C'è da dire, però, che il governo, in attesa di un cambio di linea a livello europeo,

avrebbe comunque dovuto decidere, con il decreto sviluppo, un ripensamento delle modalità di verifica delle

coperture tradizionali della Ragioneria generale dello stato racchiusa nella formula “carenza di copertura derivante da minori entrate”. Questa modalità, che ha prodotto anche una polemica tra il ministero dello Sviluppo economico e quello del Tesoro, non tiene, infatti, conto delle maggiori entrate derivanti da investimenti che non si sarebbero fatti in assenza di incentivazioni fiscali (in altre parole è vero che gli incentivi costano, ma è anche vero che possono produrre più sviluppo e, quindi maggiore reddito imponibile e maggiori entrate).

La critica più forte che va fatta al governo Monti non riguarda però, il merito dei singoli provvedimenti quanto piuttosto la sua ispirazione tecnocratica, l'idea che il Paese si debba governare senza tener conto del punto di vista delle forze sociali. Si tratta, come ha osservato alcuni giorni fa Giuseppe De Rita sul *Corriere della sera*, di un errore perché un paese come l'Italia ha bisogno di coesione sociale, di un convinto coinvolgimento dei cittadini per affrontare questo tormentato e difficile tornante della sua storia. ■

SPENDING REVIEW, NE VA MIGLIORATA L'EFFICACIA

di Antonio Misiani *Deputato Pd – Commissione bicamerale per il federalismo fiscale*

Con la *spending review* (altrimenti detta, in italiano, revisione della spesa) il governo Monti persegue un obiettivo del tutto condivisibile – la riduzione e razionalizzazione di una spesa pubblica giunta a superare, con la crisi, il 50 per cento del Pil – attraverso interventi di varia natura, qualità ed efficacia. Il decreto legge punta a conseguire risparmi consistenti: quattro miliardi e mezzo già quest'anno, per arrivare a dieci miliardi e mezzo nel 2013 e undici miliardi a regime dal 2014.

Gli ambiti coinvolti sono molteplici: dagli acquisti di beni e servizi alle spese dei ministeri, dagli enti di ricerca al pubblico impiego. Ma la parte del leone la fanno i tagli che colpiscono la sanità (novecento milioni nel 2012 che salgono a un miliardo e otto nel 2013 e due miliardi dal 2014) e gli enti territoriali (due miliardi e tre nel 2012 che aumentano a cinque miliardi e due nel 2013 e cinque miliardi e mezzo dal 2014). Dei cinque miliardi e mezzo, che a regime interessano le autonomie locali, due miliardi riguardano i Comuni, un miliardo le province, un miliardo le Regioni a statuto ordinario e un miliardo e mezzo le Regioni speciali e le Province autonome. Il decreto riordina

la disciplina delle società pubbliche e *in house*, con l'obiettivo di ridurre il numero e la connessione pletera di consigli di amministrazione. Si riduce ulteriormente il limite entro cui gli enti territoriali possono assumere personale e si vieta alle province di assumere personale a tempo indeterminato. Si prevede la riduzione e l'accorpamento delle province, secondo criteri legati alla dimensione territoriale e demografica, con l'obiettivo di dimezzarne il numero. Le Province superstiti – trasformate in enti di secondo livello con la manovra "salva-Italia" del novembre 2011 – avranno competenze limitatissime, circoscritte ad ambiente, trasporti e viabilità. Tutte le altre funzioni finora attribuite alle Province vengono devolute ai Comuni. Entro il 1° gennaio 2014 vengono istituite dieci città metropolitane (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria), con la contestuale soppressione delle relative Province.

Le risorse recuperate con la revisione della spesa servono a evitare un ulteriore inasprimento delle aliquote Iva (che deprimerebbe irrimediabilmente i consumi, a partire da quelli dei ceti sociali più deboli) e a finanziare l'allargamento del-

“La politica economica e sociale del governo Monti presenta molti margini di miglioramento sotto il profilo dell'equità e della capacità di riavviare un ciclo di crescita del Paese”



la platea di 'esodati' salvaguardati, il 5 per mille, il fondo missioni di pace, gli interventi in favore dei terremotati emiliani.

Che valutazione dare di questi interventi? Qualunque giudizio va inevitabilmente calato nel contesto drammatico in cui si trova ad agire il governo. La crisi finanziaria della zona Euro è molto lontana dall'essere risolta. I vertici europei più recenti hanno segnato passi in avanti importanti, ma la diffidenza tedesca impedisce di varare le misure coraggiose che servirebbero per restituire ai mercati fiducia nel proseguimento del progetto della moneta unica. In questa tempesta l'Italia, alle prese con una dura recessione e un debito pubblico superiore al 120 del Pil, è oggettivamente uno degli anelli deboli, sotto costante e ossessiva osservazione da parte dei mercati finanziari globali. Le scelte di questi mesi – dalla manovra "salva-Italia" alle liberalizzazioni fino alla riforma del mercato del lavoro – sono andate complessivamente nella direzione giusta, ma non senza limiti, errori e contraddizioni. La politica economica e sociale del governo Monti presenta infatti molti margini di miglioramento sotto il profilo dell'equità e della capacità di riavviare un ciclo di crescita nel Paese.

Con una pressione fiscale destinata a superare quest'anno il 45 per cento del Pil (54 per cento

sui contribuenti onesti secondo l'Ufficio studi di Confindustria), la revisione della spesa permette di evitare un ulteriore, insostenibile aumento del carico tributario e contributivo. Ma gli effetti di tagli di spesa così concepiti rischiano di accentuare la recessione (nel 2012, sempre secondo Confindustria, il Pil diminuirà del 2,4 per cento) e indebolire la coesione sociale.

Secondo i documenti ufficiali del governo la *spending review* non incide in alcun modo sulla quantità di servizi erogati dalla pubblica amministrazione in favore dei cittadini ma mira a migliorarne la qualità e l'efficienza. Con tutto il rispetto per il governo e per il commissario straordinario per la *spending review* Enrico Bondi, è praticamente impossibile che i tagli alla sanità e agli enti territoriali – che si sommano alle pesantissime manovre di rientro decise nel biennio 2011-2012 (pari, per il comparto delle autonomie locali, a ventuno miliardi su centosei complessivi) – non si traducano in un ridimensionamento dei servizi gestiti a livello territoriale, dal trasporto pubblico locale ai servizi sociali e assistenziali fino alla sanità. I tempi della discussione parlamentare sono molto stretti, ma bisogna utilizzarli fino in fondo per apportare tutte le possibili correzioni per migliorare l'efficacia e l'impatto sociale della *spending review*. ■

LA MANOVRA 2011 E LE CONSEGUENZE PER REGIONI E COMUNI

Per meglio comprendere l'incidenza della spending review su Comuni e Regioni pubblichiamo in sintesi quelli che sono stati gli effetti della manovra 2011 e dei Decreti legge 98/2011 e 138/2011 sulle stesse.

Gli schemi sono a cura di Antonio Misiani.

La manovra 2011 si è inserita in un quadro dell'economia globale caratterizzato da frenata della ripresa, rischio di nuova recessione, instabilità dei mercati finanziari e crisi dei debiti sovrani nell'Eurozona. Mentre, per quanto riguarda lo scenario italiano, abbiamo una ripresa debole e in frenata, un'occupazione fiacca, con disoccupazione elevata e instabilità finanziaria.



Tabella 1 - LA MANOVRA 2011

Effetti della manovra sull'indebitamento netto

(% PIL)	2011	2012	2013	2014
<i>Indebitamento netto tendenz. (DEF)</i>	-3,9	-2,7	-2,7	-2,6
DL 98/2011	0,1	0,3	1,4	2,7
DL 138/2011	0,0	1,4	1,8	0,7
Totale manovra	0,2	1,7	3,2	3,4
<i>Indebitamento netto programmatico</i>	-3,7	-1,0	0,5	0,8
(miliardi)	2011	2012	2013	2014
<i>Indebitamento netto tendenz. (DEF)</i>	-61,9	-44,9	-45,8	-45,9
DL 98/2011	2,1	5,6	24,4	48,0
DL 138/2011	0,7	22,7	29,9	11,8
Totale manovra	2,8	28,3	54,3	59,8
<i>Indebitamento netto programmatico</i>	-59,1	-16,6	8,5	13,9

Tabella 2 - COMPOSIZIONE DELLA MANOVRA

Composizione manovra (miliardi)	2011	2012	2013	2014
<i>Fonti</i>	5,1	34,9	56,2	62,4
Maggiori entrate	2,8	21,1	35,9	40,1
Minori spese	2,4	13,7	20,3	22,3
<i>Impieghi</i>	2,3	6,6	1,9	2,6
Minori entrate	0,2	0,4	0,5	0,8
Maggiori spese	2,1	6,1	1,4	1,8
Manovra netta	2,8	28,3	54,3	59,8
% entrate nette	92%	73%	65%	66%

Tabella 3 - LA MANOVRA: FONTI

Manovra estiva: fonti (miliardi)	2011	2012	2013	2014
Maggiori entrate	2,8	21,1	35,9	40,1
Irap banche e assicurazioni		0,9	0,5	0,5
Lotta evasione fiscale	0,1	1,3	2,6	2,6
Bollo deposito titoli	0,7	1,3	3,8	2,5
Giochi, benzina, fumo	0,4	4,1	4,0	4,0
Contributo solidarietà		0,1	0,1	0,1
Rendite finanziarie		1,4	1,5	1,9
Robin tax		1,8	0,9	0,9
IVA	0,7	4,2	4,2	4,2
Agevolazioni fiscali		4,0	16,0	20,0
Altre maggiori entrate	0,8	2,0	2,2	3,2
Minori spese	2,4	13,7	20,3	22,3
Incremento ticket	0,4			
Infrastrutture	0,0	0,3	0,5	0,8
Patto di stabilità interno		4,2	6,4	6,4
Previdenza		0,6	1,4	1,9
Pubblico impiego		0,4	2,1	2,1
Razionalizzazione Amm. centrali	1,9	2,2	4,7	6,0
Riduzione spese ministeri		6,0	2,5	
Spesa sanitaria	0,0		2,6	5,1
Altre minori spese	0,1	0,1	0,1	0,1
TOTALE FONTI (miliardi)	5,1	34,9	56,2	62,4

Tabella 4 - LA MANOVRA: IMPIEGHI

<i>Manovra estiva: impieghi (miliardi)</i>	2011	2012	2013	2014
Minori entrate	0,2	0,4	0,5	0,8
Previdenza	0,0	0,2	0,4	0,4
Altre minori entrate	0,2	0,2	0,1	0,3
Maggiori spese	2,1	6,1	1,4	1,8
Infrastrutture	0,0	0,3	0,5	0,8
Patto di stabilità interno – enti virtuosi		0,2		
Spesa sanitaria	0,5		0,1	0,1
Fondo ISPE	0,8	4,9		
Trasporto pubblico locale	0,4	0,4	0,4	0,4
Altre maggiori spese	0,4	0,4	0,5	0,6
TOTALE IMPIEGHI (miliardi)	2,3	6,6	1,9	2,6
TOTALE MANOVRA NETTA (miliardi)	2,8	28,3	54,3	59,8

Tabella 5 - LE CRITICITÀ DELLA MANOVRA

- Riequilibrio dei conti pubblici: zone d'ombra (recupero evasione?) e incognite (clausola di salvaguardia per delega fiscale/assistenziale).
- Equità sociale: pressione fiscale record (44,7% Pil nel 2013) con eccessivo appesantimento sulle famiglie (Iva, accise, taglio agevolazioni, ecc.), debole tassazione patrimoniale, limitati tagli dei costi della politica, lotta all'evasione insufficiente, articolo 8, tagli alla sanità e agli enti locali.
- Crescita economica: la manovra è recessiva (rischio crescita zero nel 2012); gli interventi per lo sviluppo sono deboli sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Tabella 6 - UN'ALTRA MANOVRA È POSSIBILE...

- Riequilibrio dei conti pubblici: maggiori tagli alle amministrazioni centrali; dismissione patrimonio pubblico e asta frequenze, imposta sui grandi patrimoni immobiliari, maggiore lotta all'evasione e all'elusione fiscale, imposta straordinaria sui capitali scudati, recupero condono Iva.
- Equità sociale: sostegno a giovani e donne lavoratrici, riduzione clausola di salvaguardia.
- Crescita economica: stabilizzazione 55%, sblocco investimenti enti locali, liberalizzazioni, meno Irap componente lavoro, infrastrutture e mezzogiorno, riduzione Iva turismo.

Tabella 7 - LA MANOVRA E LE AMMINISTRAZIONI LOCALI: DECRETO-LEGGE 98/2011

- Dal 2012 possibilità di regionalizzare il Patto interno di stabilità (art. 20, comma 1).
- Ripartizione degli enti soggetti al Patto in quattro classi in base a 10 parametri di virtùsità (art. 20, comma 2).
- Gli enti della classe più virtuosa dal 2012 non concorrono alle manovre previste dal DL 78/2010 e dal DL 98/2011 (art. 20, comma 3).
- I tagli ai trasferimenti del DL 78/2010 vengono estesi agli anni 2014 e seguenti (art 20, comma 4).
- Il concorso delle amministrazioni locali alla manovra è pari a 6 mld nel 2012 e 6,4 mld dal 2013 ed è così ripartito (art. 20, comma 5):
 - Regioni ordinarie: 1,6 mld dal 2012;
 - Regioni speciali: 2 mld dal 2012;
 - Province: 0,7 mld nel 2012 e 0,8 mld dal 2013;
 - Comuni: 1,7 mld nel 2012 e 2 mld dal 2013.
- Secondo l'art. 1, comma 12 del DL 138/2011 il concorso degli enti territoriali alla manovra nel 2012 potrà essere ridotto in relazione al maggior gettito (1,8 mld) prodotto dall'addizionale Ires per i soggetti operanti nel settore energetico (la cosiddetta "Robin Tax").



Tabella 8 - LA MANOVRA E LE AMMINISTRAZIONI LOCALI: DECRETO-LEGGE 138/2011

- L'art. 1, comma 10 anticipa al 2012 la possibilità per le regioni di modificare l'addizionale regionale Irpef e rimodula gli incrementi alle aliquote che possono essere apportati, nel tempo, dalle regioni.
- Il comma 11 sblocca, dal 2012, il potere dei comuni di aumentare l'addizionale comunale Irpef. I comuni possono stabilire aliquote differenziate solo in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale.
- Il comma 12 (primi due periodi) prevede la possibilità di ridurre le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno, per effetto delle maggiori entrate dell'addizionale Ires per i soggetti operanti nel settore energetico ("Robin Tax"). La norma (periodi successivi al secondo) stabilisce l'equiparazione della misura dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) dovuta per gli atti soggetti e non soggetti a Iva.
- Il comma 12-bis attribuisce ai comuni, per il triennio 2012-2014, l'intero maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell'attività di accertamento. Il comma 12-ter rafforza i poteri svolti in materia di accertamento delle imposte sui redditi dai Consigli Tributari. Sono inoltre previste nuove modalità di pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni sul sito del comune. Il comma 12-quater condiziona l'attribuzione ai comuni di risorse derivanti dal gettito fiscale alla costituzione, entro il 31 dicembre 2011, dei Consigli Tributari.
- Il comma 13 modifica l'articolo 21, comma 3, del DL. 98/2011, istitutivo di un fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Si prevede che la ripartizione venga effettuata sulla base di criteri premiali, con possibilità di attribuire il 50% delle risorse a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi.
- I comuni fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici mediante un'unione di comuni. La popolazione delle unioni deve essere superiore a 5.000 abitanti (3.000 abitanti per i comuni montani), salvo diverso limite individuato dalla regione. Organi dell'unione sono il consiglio, il presidente e la giunta. Dal 2014 le unioni sono soggette al Patto interno di stabilità.
- Riduzione dei consigli e delle giunte dei piccoli comuni dal primo rinnovo. Nei comuni fino a 1.000 abitanti non è prevista la giunta.
- I comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante convenzione o unione (due funzioni entro fine 2011 e tutte e sei entro fine 2012). La popolazione delle unioni deve raggiungere 10.000 abitanti, salvo diverso limite individuato dalla regione.
- Liquidazione entro fine 2012 delle società dei comuni fino a 30.000 abitanti.
- Dal 2013 il Patto interno di stabilità si applicherà anche ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti.
- Per le regioni diventa condizione per la collocazione nella classe dei più virtuosi (art. 14):
 - riduzione dei consiglieri e degli assessori regionali a decorrere dalla legislatura successiva;
 - riduzione dal 2012 degli emolumenti entro il limite dell'indennità dei parlamentari;
 - trattamento dei consiglieri regionali commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori;
 - istituzione dal 2012 di un Collegio dei revisori dei conti;
 - passaggio al sistema previdenziale contributivo
- Dimezzamento dei consiglieri e degli assessori provinciali a partire dal primo rinnovo (art. 15).

Tabella 9 - LA MANOVRA E LE AMMINISTRAZIONI LOCALI: LE CRITICITÀ

- Sforzo di riequilibrio sproporzionato.
- Sforzo troppo concentrato sui non virtuosi.
- Sblocco addizionale Irpef insufficiente e sperequato.
- Conseguenze: aumento tasse, taglio investimenti, riduzione servizi.
- Compromessa l'attuazione del federalismo fiscale.
- Riforme ordinarie (province, piccoli comuni) frettolose e approssimative.

Tabella 10 - SFORZO DI RIEQUILIBRIO SPROPORZIONATO

- Negli anni della crisi (2007-2010) le amministrazioni locali sono state responsabili in minima parte del peggioramento del deficit e del debito pubblico (*vedi Tabella 5*).
- Nel 2010 le amministrazioni locali hanno generato l'11% del deficit e il 6% del debito pubblico.
- La manovra finanziaria 2010 ha caricato sulle AL il 34% dello sforzo di riequilibrio nel 2012-2013 (*vedi Tabella 7*).
- La manovra finanziaria 2011 carica sulle AL una quota pari al 17% dell'aggiustamento del 2012-2013 (*vedi Tabella 6*).
- Nel complesso, la quota di risanamento caricata sulle AL è pari al 25% nel 2012 e al 22% nel 2013.



Tabella 11 - LA FINANZA PUBBLICA NEGLI ANNI DELLA CRISI

<i>Indebitamento netto e debito pubblico (miliardi)</i>	2007	2010	2010 (quota %)	2007-10 (miliardi)	2007-10 (quota %)
Indebitamento netto – Totale AP	-23,5	-71,2	100,0%	-47,7	100,0%
Enti di previdenza	10,4	5,7	-8,0%	-4,7	9,9%
Amministrazioni centrali	-31,8	-69,3	97,4%	-37,6	78,8%
Amministrazioni locali	-2,2	-7,6	10,6%	-5,4	11,3%
Comuni	-2,0	-2,1	2,9%	-0,1	0,2%
Province	-0,5	-1,0	1,4%	-0,4	0,9%
Regioni	1,7	2,4	-3,4%	0,7	-1,5%
Debito pubblico – Totale AP	1599,6	1843,0	100,0%	243,4	100,0%
Enti di previdenza	0,6	0,0	0,0%	-0,5	-0,2%
Amministrazioni centrali	1489,0	1732,0	94,0%	243,0	99,8%
Amministrazioni locali	110,0	111,0	6,0%	1,0	0,4%
Comuni	46,6	48,9	2,7%	2,4	1,0%
Province	8,8	9,1	0,5%	0,3	0,1%
Regioni	44,8	41,7	2,3%	-3,2	-1,3%

Tabella 12 - LA MANOVRA 2011 E LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

<i>Manovra estiva: amministrazioni locali (miliardi)</i>	2011	2012	2013	2014
Fonti	0,4	5,3	9,6	12,1
Maggiori entrate	0,1	1,1	0,7	0,6
Minori spese	0,4	4,2	9,0	11,5
Incremento ticket	0,4			
Patto di stabilità interno		4,2	6,4	6,4
Spesa sanitaria	0,0		2,6	5,1
Impieghi	0,9	0,6	0,5	0,6
Minori entrate		0,0	0,0	0,0
Maggiori spese	0,9	0,6	0,5	0,6
Patto di stabilità interno – virtuosi		0,2		
Spesa sanitaria	0,5		0,1	0,1
Trasporto pubblico locale	0,4	0,4	0,4	0,4
Manovra netta ammin. locali	-0,5	4,7	9,2	11,5
% totale manovra netta	-16,0%	16,5%	16,9%	19,2%

Tabella 13 - LE MANOVRE 2010-2011 E LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Manovre 2010-2011 e amministrazioni locali	2011	2012	2013	2014
Manovra netta AL	5,3	13,1	17,7	20,0
Manovra 2010 (DL 78 + legge di stabilità)	5,8	8,4	8,5	8,5
Regioni ordinarie	4,0	4,5	4,5	4,5
Regioni speciali	0,5	1,0	1,0	1,0
Province	0,3	0,5	0,5	0,5
Comuni	1,5	2,5	2,5	2,5
Manovra 2011 (DL 98 + DL 138)	-0,5	4,7	9,2	11,5
Regioni ordinarie (*)		1,1	1,6	1,6
Regioni speciali (*)		1,4	2,0	2,0
Province (*)		0,5	0,8	0,8
Comuni (*)		1,2	2,0	2,0
Manovra netta totale	15,0	53,3	79,3	84,8
Manovra 2010 (DL 78 + legge di stabilità)	12,1	25,1	25,0	25,0
Manovra 2011 (DL 98 + DL 138)	2,8	28,3	54,3	59,8
% manovra netta AL	35,6%	24,6%	22,3%	23,6%
Manovra 2010 (DL 78 + legge di stabilità)	47,7%	33,6%	33,9%	33,9%
Manovra 2011 (DL 98 + DL 138)	-16,0%	16,5%	16,9%	19,2%

Tabella 14 - SFORZO DI RIEQUILIBRIO TROPPO CONCENTRATO SUI NON VIRTUOSI

- La differenziazione della manovra a seconda della virtuosità degli enti è un principio in sé condivisibile.
- Non è però chiaro come verranno calcolati e ponderati i dieci parametri di virtuosità.
- Il combinato disposto delle manovre 2010 e 2011 è complessivamente insostenibile.
- La condizione degli enti non virtuosi risulta particolarmente critica, poiché dovranno caricarsi l'intero peso della manovra e, in più, la quota della manovra 2010 e 2011 che non graverà sugli enti più virtuosi.

Tabella 15 - LE CONSEGUENZE DELLA MANOVRA

- Il combinato disposto delle manovre 2010-2011 comporta uno sforzo di rientro insostenibile per le amministrazioni locali. I comuni, in particolare, dal 2012 diventeranno finanziatori netti dei deficit degli altri comparti della PA.
- Le principali conseguenze saranno:
 - inasprimento della pressione tariffaria e fiscale, con particolare riferimento all'addizionale Irpef (pagata per il 90% da dipendenti e pensionati);
 - blocco dei pagamenti in c/capitale e ulteriore crollo degli investimenti locali (già calati del 15,9% nel 2010);
 - riduzione dei servizi pubblici (particolarmente critica la situazione del trasporto pubblico locale).
- Su comuni e province si scaricheranno anche buona parte dei pesanti tagli ai bilanci regionali.

Tabella 16 - SBLOCCO DELL'ADDIZIONALE IRPEF INSUFFICIENTE E SPEREQUATO

- Lo sblocco totale dell'addizionale Irpef dal 2012 verrà utilizzato da molti enti per tentare di compensare le ricadute delle manovre 2010 e 2011.
- Il gettito aggiuntivo dell'addizionale Irpef è fortemente sperequato sul territorio: la gran parte dei comuni del Nord potrà compensare integralmente lo sforzo di riequilibrio, mentre solo una minoranza di quelli del Sud avrà questa possibilità (a causa della minore base imponibile).
- Lo sblocco della sola addizionale Irpef carica lo sforzo fiscale per il 90% su lavoratori dipendenti e pensionati.
- Meglio sarebbe stato uno sblocco complessivo dell'autonomia impositiva dei comuni (Ici compresa).

Tabella 17 - COMPROMESSA L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

- La manovra è stata varata in assenza della benché minima concertazione con gli enti territoriali, contrariamente allo spirito e alle previsioni della legge delega sul federalismo fiscale.
- Il combinato disposto delle manovre 2010 e 2011 sconvolge il quadro delle risorse degli enti territoriali, compromettendo il processo di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali (drasticamente ridotti, con la conferma dei tagli anche a regime) e la possibilità di garantire l'integrale finanziamento dei servizi essenziali e delle funzioni fondamentali.
- Buona parte degli spazi di autonomia impositiva riconquistati dagli enti territoriali verranno sacrificati per fronteggiare l'impatto della manovra.

Tabella 18 - RIFORME ORDINAMENTALI FRETTOLose E APPROSSIMATIVE

- L'obbligo della gestione associata dei servizi nei piccoli comuni è in linea di principio condivisibile. Di difficile valutazione è l'effettiva fattibilità negli (stretti) tempi previsti.
- La parziale soppressione delle province, inizialmente prevista, è stata stralciata. Il governo ha varato un DDL costituzionale che sopprime le province ma attribuisce alle regioni la facoltà di istituire forme associative fra i comuni per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta.
- La soppressione totale delle province farebbe risparmiare 113 milioni (il costo degli amministratori provinciali), ma l'attribuzione alle regioni dei 61 mila dipendenti provinciali potrebbe comportare maggiori oneri fino a 600 milioni (il contratto dei dipendenti regionali costa il 24% in più di quello degli enti locali).

Tabella 19 - CONCLUSIONI

- Lo sforzo di riequilibrio sproporzionato imposto alle amministrazioni locali accresce il carattere socialmente iniquo e gli effetti depressivi della manovra estiva 2011 e compromette l'attuazione del federalismo fiscale.
- Una buona parte dello sforzo di rientro sarà coperto attraverso l'aumento delle addizionali Irpef, appesantendo il carico fiscale prevalentemente di lavoratori dipendenti e pensionati.
- Per il resto, la manovra comporterà un ulteriore rallentamento degli investimenti locali (deprimendo l'economia) e l'indebolimento di servizi pubblici essenziali.
- Le riforme ordinamentali inserite nella manovra sono del tutto scollegate da un ridisegno organico del sistema delle autonomie. L'obbligo di gestione associata nei piccoli comuni e l'eventuale abolizione delle province comporterà nel prossimo biennio una radicale riorganizzazione dei servizi di molti enti locali, da monitorare con attenzione.

PENSIONI: UN COLPO AI DIRITTI DI GIOVANI, DONNE, LAVORATORI, PENSIONATI

di Rita Cavaterra *Responsabile politiche previdenziali Cgil nazionale*
e Sandro Del Fattore *Coordinatore dipartimento welfare e nuovi diritti*

Tra il 2010 e il 2011 si è intervenuti pesantemente sulle pensioni.

Si può tranquillamente affermare che i governi che si sono succeduti hanno usato il nostro sistema previdenziale come una sorta di bancomat: un consistente deposito dal quale attingere risorse. Eppure, a partire dal 2010 i ministri Sacconi e Tremonti avevano assicurato che non avrebbero messo nuovamente le mani sulla previdenza.

Il Presidente del consiglio Mario Monti e il ministro Fornero avevano invece affermato che si sarebbe intervenuti sulle pensioni non “per fare cassa” ma per eliminare distorsioni e ricostruire un sistema più equo. Nessuna di queste affermazioni si è rivelata vera.

Le promesse dei ministri Sacconi e Tremonti non sono state mantenute visto che alcune delle scelte da loro compiute sono state confermate e, anzi, accelerate dal nuovo governo. Dell'equità annunciata da Monti e Fornero non solo non c'è traccia ma dalla loro riforma ereditiamo uno dei sistemi più rigidi e iniqui presenti nel quadro europeo.

Eppure, nel corso di questi anni, tutti i dati disponibili hanno messo in evidenza che la spesa per le pensioni nel nostro paese non destava più particolari preoccupazioni. Citiamo a questo proposito un brano di un documento della Ragioneria Generale dello Stato del 2002: “nonostante l'Italia sia destinata a sperimentare

uno dei processi di invecchiamento più intensi nell'ambito dei paesi più Industrializzati, la dinamica della spesa pubblica per pensioni in rapporto al Pil risulta, per i prossimi cinquant'anni significativamente più contenuta rispetto alla media dei paesi dell'Unione Europea”.

Da cosa dipende questo risultato? Quel documento dice espressamente che ciò è dovuto al ‘processo di riforma avviato negli anni novanta’. Nonostante ciò quello che è successo, in particolare negli ultimi anni, è stata una continua modifica e stratificazione delle regole dettate in prevalenza dalla volontà di comprimere ulteriormente la spesa pensionistica. E, mentre si interveniva pesantemente sul sistema previdenziale, non si sono voluti affrontare i problemi veri che via via si sono evidenziati. E i problemi veri non erano e non sono l'eccesso di spesa bensì l'insostenibilità sociale, almeno per le figure più fragili presenti sul mercato del lavoro, del nostro sistema previdenziale.

La realtà ci dice, infatti, che in questi anni è cresciuto il lavoro povero, la saltuarietà dei periodi lavorativi, il lavoro coperto solo parzialmente da contribuzione, l'aumento dell'evasione contributiva totale o parziale. Questi fenomeni sono destinati ad avere un impatto negativo sul futuro previdenziale di tante lavoratrici e lavoratori. Un problema enorme, al quale nessuna delle ‘riforme’ degli ultimi anni ha dato risposte concrete. Anzi, per molti versi gli interventi

che si sono effettuati tra il 2010 e il 2011 quel problema lo hanno aggravato. D'altra parte ciò si rende evidente se si considerano gli effetti congiunti delle 'riforme Fornero' sul mercato del lavoro e sulle pensioni.

Quei provvedimenti, da un lato non sono in grado di contrastare il lavoro precario (con i suoi effetti sul futuro previdenziale di tanti lavoratori e lavoratrici) dall'altro, mentre si innalza fino oltre i 70 anni l'età di pensionamento, si riduce la durata e l'importo degli ammortizzatori sociali.

Ecco perché diciamo che per noi la partita delle pensioni non è chiusa. In primo luogo perché bisogna dare una risposta e una soluzione previdenziale a tutti i lavoratori "esodati". In secondo luogo perché quelle riforme avranno degli effetti "di sistema" assai pesanti. C'è bisogno, quindi, di riprendere un'adeguata iniziativa sulle pensioni ponendo al centro i problemi veri del nostro sistema previdenziale: non l'insostenibilità della spesa ma la sua insostenibilità sociale.

Veniamo ora ad analizzare gli effetti concreti di questi interventi.

GIOVANI

Per trovare una norma positiva nei confronti dei giovani è necessario risalire al protocollo sul welfare del 2007 e alla legge 247 del 2007 che lo ha recepito. (Riscatto del periodo di laurea: possibilità di pagare in dieci anni senza interessi per le domande presentate dal 1 gennaio 2008, possibilità di riscattare i periodi di laurea anche se non si è svolta ancora nessuna attività lavorativa e quindi non si ha nessun contributo versato, possibilità che siano i genitori a pagare il contributo con detrazioni fiscali del 19% rispetto all'importo pagato; validità dei periodi riscattati per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione; miglioramento delle norme sul cumulo dei contributi con la possibilità di cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione; istituzione di una commissione di esperti per la modifica dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo per proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi e politiche attive che favoriscano il raggiungimento di un tasso

di sostituzione non inferiore al 60% dell'ultima retribuzione e che tengano conto delle diverse aspettative di vita; la stessa Commissione avrebbe dovuto valutare nuove possibili forme di accesso flessibile al pensionamento nel sistema contributivo).

Tutti i provvedimenti successivi presi dal Governo Berlusconi (legge 122/2010, legge 111/2011, legge 148/2011) non hanno previsto nulla di specifico e positivo per i giovani, ma sono solo intervenuti pesantemente sul nostro sistema previdenziale pubblico riducendo i diritti di tutti e creando soprattutto per i giovani l'incertezza di un qualsiasi futuro previdenziale (aumento dell'età pensionabile, incremento dell'età legato alla speranza di vita, introduzione delle finestre mobili per la decorrenza della pensione, ecc).

Con la manovra Monti Fornero è arrivato il colpo finale e ci preme subito dire che sono stati penalizzati tutti: giovani, donne, lavoratori e pensionati. La manovra che, a detta della Fornero, avrebbe dovuto semplificare la nostra normativa previdenziale ed avrebbe dovuto finalmente creare un sistema equo soprattutto per i giovani ci ha fatto invece piombare in un sistema estremamente complicato e stratificato, dove è diventato difficile anche per gli esperti capire quando mai sarà possibile andare in pensione. Per i giovani poi il sistema risulta ulteriormente peggiorato rispetto a prima. Vivere nell'incertezza del diritto: questo è il motto che potremmo dare alla manovra Monti Fornero!

Per le lavoratrici ed i lavoratori che maturano i requisiti per il diritto a pensione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, le prestazioni pensionistiche conseguibili sono la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, a decorrere dal 1 gennaio 2012, in base ai seguenti requisiti: cessazione attività lavorativa, raggiungimento di un'età minima prevista ed in continuo aumento a causa dell'incremento automatico dovuto all'aumento della speranza di vita e venti anni di contribuzione. Per coloro che hanno cominciato a versare contributi successivamente al 1 gennaio 1996, è previsto un ulteriore requisito: il raggiungimento di un

importo di pensione pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale ($2012=429,00 \times 1,5=643,50$ euro). Per i lavoratori autonomi valgono le stesse regole ma possono continuare l'attività.

È da rilevare che questa norma peggiora la precedente normativa prevista per coloro che stavano nel sistema contributivo (5 anni di effettivo lavoro per il diritto a pensione, con un importo di pensione pari a 1,2 volte l'assegno sociale $2012=429,00 \times 1,2=514,80$) e penalizza fortemente proprio i giovani, i lavoratori precari e le donne, che non raggiungendo il nuovo importo di pensione richiesto saranno costretti a lavorare fino a 70 anni (e poi di più) dal momento che la pensione verrà corrisposta solo a tale età con 5 anni di contribuzione effettiva e senza alcun riferimento all'importo del trattamento. E meno male che la Fornero diceva che tutta questa riforma è stata fatta per i giovani!

L'importo di pensione soglia pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (643,50 euro) viene peraltro rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del pil nominale, fermo restando che, comunque, per ciascun anno non può essere inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale.

Gli incrementi dell'età legati alla speranza di vita mantengono la cadenza triennale fino al 2019. Dal 2019 in poi diventano biennali, così come diventano biennali anche le revisioni dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo rivalutato.

Con decreto del ministero del Lavoro del 15 maggio 2012, i coefficienti di trasformazione sono stati già revisionati e sono stati calcolati anche per le età successive a 65 anni. È da notare che saranno costruiti anche i coefficienti per le età superiori a 70 anni, ma ciò verrà fatto con le vecchie regole. Ciò significa che il coefficiente relativo a 71 anni verrà costruito solo quando gli aumenti dovuti alla speranza di vita risulteranno superiori ad una unità. Un modo come un altro per fregare ancora una volta i lavoratori e le lavoratrici che saranno costretti a lavorare oltre i 70 anni di età. L'Inps peraltro con la sua circolare n. 35 del 2012 ha stabilito che l'aumento dell'età legato alla speranza di vita si applica anche ai 70 anni!

A decorrere dal 1 gennaio 2012, il diritto alla

pensione anticipata si consegue per le donne solo con 41 anni e 1 mese di contribuzione mentre per gli uomini sono necessari 42 anni e 2 mesi. Tali requisiti saranno aumentati di 1 ulteriore mese nel 2013 e ancora di 1 mese nel 2014.

Inoltre, dal 2013 viene esteso anche al requisito contributivo previsto per il pensionamento anticipato il meccanismo di incremento relativo all'aspettativa di vita. Nel 2013 per questi lavoratori scatteranno, quindi, ulteriori 3 mesi ai quali si aggiungeranno altri 4 mesi dal 2016. È evidente che tale automatismo spingerà sempre più avanti sia l'età di pensionamento sia i requisiti contributivi per maturare il diritto alla pensione anticipata.

Ferma restando la possibilità di avvalersi della pensione anticipata prima descritta, per coloro che hanno cominciato a versare la contribuzione successivamente al 1 gennaio 1996, la legge 214 ha previsto la possibilità di un altro pensionamento anticipato a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con una soglia minima di pensione da raggiungere pari a 2,8 volte l'assegno sociale ($2012=429,00 \times 2,8\% = 1201,20$ euro mensili, indicizzati annualmente in base alla variazione media quinquennale del pil nominale).

Chi potrà raggiungere tale soglia? Sicuramente non le donne, vista la frammentazione della loro vita lavorativa, né i giovani che ormai per tantissimi anni svolgono lavori precari e con bassa retribuzione. Dove sta la positività di questa norma per i giovani?

È da rilevare, inoltre, che la soglia minima di accesso (63 anni) è soggetta all'incremento dell'età dovuto alla speranza di vita.

L'unico elemento di equità rintracciabile nella manovra Monti Fornero è quello relativo all'estensione, a decorrere dal 1 gennaio 2012 del sistema di calcolo contributivo in pro quota anche a coloro che stavano completamente nel sistema retributivo. Questi lavoratori avranno, quindi, per i periodi contributivi versati successivamente al 1 gennaio 2012 un'ulteriore quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

Per quanto riguarda questa norma vogliamo ricordare a tutti che la Cgil era per l'applicazione del calcolo in pro quota per tutti fin dal 1995

e che ripropose la questione, purtroppo, senza essere ascoltata, nel 1997.

Il problema, quindi, non è l'introduzione del sistema di calcolo contributivo in pro quota per tutti, che abbiamo sempre richiesto, ma le numerosissime altre norme contenute nel provvedimento che colpiscono drammaticamente i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori e dei pensionati.

È da rilevare, inoltre, che con l'introduzione del sistema di calcolo contributivo in pro quota per tutti i lavoratori, viene superato il limite massimo di rendimento pensionistico legato all'anzianità contributiva (2% per ogni anno di contribuzione, 80% con 40 anni) e quindi l'anzianità eccedente i 40 anni maturata successivamente al 1 gennaio 2012 verrà valutata ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.

Con l'approvazione della riforma del mercato del lavoro la Fornero ha dato un ulteriore colpo ai giovani. Ha infatti previsto un aumento graduale dei contributi dei lavoratori parasubordinati fino a farli arrivare alla stessa contribuzione (33%) stabilita per i lavoratori dipendenti. La norma avrebbe avuto un senso se insieme all'aumento della contribuzione si fossero anche estesi

a questi lavoratori gli stessi diritti previsti per i lavoratori dipendenti. Purtroppo non è così. Ancora una volta, quindi, i lavoratori iscritti alla gestione separata pagano e non hanno quasi nulla in cambio!

DONNE

L'accanimento nei confronti delle donne è partito con la sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008 che ha condannato l'Italia per essere venuta meno agli obblighi sanciti dall'articolo 141 CE (parità di retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile) "mantenendo in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia ad età diverse a seconda che siano uomini o donne".

Ciò che rilevammo all'epoca fu la sconcertante ed impressionante incapacità (forse voluta?) del Governo italiano a sostenere la validità delle sue ragioni.

A parte i colpevoli ritardi del Governo nel rispondere alle varie lettere pervenute dalla Commissione europea ciò che ci colpì profondamente nella (assenza) di difesa fatta dall'Italia fu che non venne mai citato l'articolo 4 della leg-



ge 903 del 1977 (meglio nota come legge di parità di trattamento tra uomo e donna) che permette alle lavoratrici, se vogliono, di continuare a lavorare fino alla

stessa età pensionabile prevista per gli uomini. Andare in pensione a 60 anni, quindi, non era un obbligo ma soltanto un'opportunità in più per le donne, che se volevamo potevano 'scegliere' di continuare a lavorare.

C'è da dire, inoltre, che con la riforma previdenziale del 1995 era stata introdotta in Italia la possibilità del pensionamento flessibile con età 57-65 anni, uguali per uomini e donne. Tale sistema è stato stravolto dalla controriforma Maroni (legge 243 del 2004) che ha introdotto anche nel sistema contributivo l'età pensionabile fissa: 60 anni per le donne, 65 per gli uomini.

La Cgil ha sempre sostenuto con forza la necessità di ripristinare la flessibilità dell'età pensionabile: prima di tutto perché un sistema contributivo senza flessibilità non ha un senso e, poi, perché la flessibilità in uscita è l'unico strumento valido per coniugare una reale parità di trattamento tra uomo e donna con l'esercizio delle opportunità individuali e della libera scelta oltre ad essere anche l'unico strumento che permette un vero innalzamento delle età medie di pensionamento.

Altra questione che rilevammo all'epoca fu che di innalzamento dell'età pensionabile delle donne se ne parla sempre quando c'è bisogno di fare cassa. Anche in questo caso purtroppo siamo stati facili profeti, visto che le risorse risparmiate con l'aumento dell'età pensionabile delle donne dipendenti del settore pubblico sono state completamente azzerate ed utilizzate per il risanamento del debito pubblico.

Comunque c'è un filo rosso che lega i provvedimenti del Governo Berlusconi a quelli del Governo Monti: tutti i provvedimenti sulla previdenza sono stati fatti per fare cassa e tutti i provvedimenti hanno colpito i giovani, le donne, i lavoratori e i pensionati, anche se ci sembra di poter dire che nei confronti delle donne

“Nei confronti delle donne entrambi i governi hanno agito con particolare accanimento”

entrambi i Governi hanno agito con particolare accanimento.

Il Governo Berlusconi è intervenuto pesantemente nei confronti delle donne con la legge

122 del 2010 e con le leggi 111 e 148 del 2011.

Il Governo, facendosi scudo con le posizioni assunte dall'Unione Europea, ha introdotto nella legge 122 del 2010 il repentino aumento dell'età pensionabile a 65 anni per le donne dipendenti del Pubblico Impiego, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

È da rilevare che fu la legge 122 del 2010 a prevedere per la prima volta l'incremento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita. Tale incremento decorreva dal 1 gennaio 2015 e si applicava anche alle dipendenti pubbliche per le quali l'età era già stata innalzata di botto a 65 anni.

È stata sempre la legge 122 a prevedere le finestre mobili o a scorrimento: un anno per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, 18 mesi per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi. Quindi le lavoratrici del settore pubblico sarebbero andate di fatto in pensione di vecchiaia a 66 anni. Per impedire alle donne dipendenti del Pubblico Impiego di andare in pensione prima, scegliendo di dimettersi volontariamente e di trasferire la propria posizione assicurativa all'Inps, il Governo Berlusconi ha deciso, a decorrere dal 1° luglio 2010, di rendere onerosa per tutti (lavoratrici e lavoratori) la ricongiunzione effettuata ai sensi dell'art.1 della legge 29 del 1979 fino ad allora gratuita. Con la medesima legge, inoltre, sono stati abrogati, a decorrere dal 31 luglio 2011, tutti gli articoli di legge che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'Inps gratuitamente: a cominciare dalla storica legge 322 del 1958 (costituzione della posizione assicurativa all'Inps) operando così una vera e propria devastazione del nostro sistema previdenziale pubblico obbligatorio.

Con il decreto legge 98 convertito nella legge 111 del 2011 il governo Berlusconi è interve-

nuto di nuovo pesantemente sulle donne e ha previsto l'aumento dell'età pensionabile per le lavoratrici dipendenti del settore privato e per le lavoratrici autonome. L'aumento dell'età pensionabile per le lavoratrici anzidette decorreva dal 2020. È da rilevare, però, che la legge 111 ha anche anticipato al 2013 l'incremento dell'età pensionabile legato alla speranza di vita.

È stata questa legge, inoltre, (l'articolo 13), che ha previsto il definanziamento totale del fondo strategico in cui erano confluiti i risparmi derivanti dall'aumento dell'età pensionabile delle donne dipendenti del pubblico impiego, dimostrando ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, che i provvedimenti presi contro le donne servono sempre e soltanto a fare cassa! Con le nuove norme previste sull'aumento dell'età pensionabile delle donne nella legge 111 del 2011, nell'anno 2032 si sarebbe realizzata la parificazione tra l'età pensionabile delle donne del settore pubblico con quelle del settore privato, così come ci sarebbe stata la piena parità dei requisiti e delle decorrenze tra uomini e donne sia nel lavoro dipendente sia nel lavoro autonomo.

Sempre con la stessa legge il Governo Berlusconi ha previsto la riduzione delle pensioni ai superstiti. Anche in questo caso si tratta di una misura che colpisce in modo particolare le donne.

La norma definita dalla Lega come "norma antibadanti" prevede la riduzione dell'aliquota percentuale della pensione ai superstiti del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10, quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) matrimonio contratto dopo il 70esimo anno di età,
- b) differenza di età fra i coniugi superiore a venti anni.

Non si dà luogo alla riduzione nel caso vi siano figli minori, studenti, inabili.

Al di là di quello che ha sostenuto la Lega, è del tutto evidente che la norma si applica a tutti ed è anche giusto che sia così, visto che non possono né debbono esserci norme di carattere discriminatorio. Sta di fatto, però, che si tratta di una norma che è stata originata dall'odio per gli immigrati e che mette in discussione dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

Non è un caso, infatti, che la Corte Costituzionale abbia in passato, con più pronunciamenti, dichiarato incostituzionali tutte le norme che limitavano il diritto alla pensione ai superstiti. La Cgil ritiene che anche la norma contenuta nella legge 111/2011 presenti evidenti questioni di legittimità costituzionale.

Con il decreto legge 138 convertito nella legge 148 del 14 settembre 2011 il governo Berlusconi è intervenuto di nuovo sull'età pensionabile delle donne del settore privato (lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate) anticipando l'aumento dell'età pensionabile al 2014. Con la legge 148, inoltre, è stata estesa la finestra mobile per la decorrenza della pensione anche al settore della scuola che prima ne era escluso. Inutile dire che anche queste misure servono solo a fare cassa.

La Cgil è sempre stata contraria all'aumento delle età pensionabile delle donne. La parità non comincia dalle pensioni: in Italia la percentuale delle donne occupate è pari al 46% contro una media europea del 60%, i bimbi nei nidi sono pari al 18%, i salari rosa sono inferiori del 30% a parità di mansioni con gli uomini, sono 3 milioni e mezzo le donne inattive perché costrette a svolgere i lavori di cura.

Ma di quale parità parliamo? Le donne se vogliono possono continuare a lavorare fino alla stessa età pensionabile prevista per gli uomini. L'età reale di pensionamento delle donne è già oggi più alta di quella degli uomini. Non è un caso che le lavoratrici siano quasi esclusivamente titolari di pensione di vecchiaia: ciò è dovuto al ritardato accesso al mercato del lavoro, ai lavori saltuari, precari, stagionali, al part-time, alla frammentazione della vita lavorativa che spesso è piena di buchi contributivi per dedicarsi alla cura dei figli e dei genitori, ai licenziamenti in bianco per maternità ecc.

Ricordiamo che uno dei primi provvedimenti del Governo Berlusconi è stato proprio quello di cancellare la legge 188 del 2006 che vietava i licenziamenti in bianco delle lavoratrici in caso di maternità, ma che dire poi dell'azzeramento del fondo per gli asili nido, dell'azzeramento del fondo per la non autosufficienza, del quasi azzeramento del fondo complessivo sulle politiche sociali?

1. TABELLA RIASSUNTIVA AUMENTO ETÀ PENSIONABILE E DECORRENZA DELLA PENSIONE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI E PER LE LAVORATRICI AUTONOME.

Anno	Aumento età pensionabile donne (aspettativa di vita e meccanismo di innalzamento previsto nella manovra)	Decorrenza per le lavoratrici dipendenti	Decorrenza per le lavoratrici autonome e parasubordinate
2013	60 e 3 mesi	61 e 3 mesi	61 e 9 mesi
2014	60 e 4 mesi	61 e 4 mesi	61 e 10 mesi
2015	60 e 6 mesi	61 e 6 mesi	62
2016	61 e 1 mese	62 e 1 mese	62 e 7 mesi
2017	61 e 5 mesi	62 e 5 mesi	62 e 11 mesi
2018	61 e 10 mesi	62 e 10 mesi	63 e 4 mesi
2019	62 e 8 mesi	63 e 8 mesi	64 e 2 mesi

La Cgil rivendica da sempre il diritto al lavoro per tutti, anche per le sessantenni contro i processi di espulsione, rivendica la flessibilità e la volontarietà in uscita, rivendica i servizi: in presenza di tutti questi fattori, infatti, non ci sarebbe stato bisogno di alzare l'età pensionabile perché di sicuro le donne da sole avrebbero scelto di restare al lavoro più a lungo. (Tabella 1)

Tale tabella rimane valida per le lavoratrici 'derogate' dall'applicazione dei nuovi requisiti per il diritto a pensione previsti dalla legge 214/2011.

E arriviamo allo scempio della manovra Monti Fornero. Una 'riforma' fatta in 21 giorni, senza alcun confronto con le parti sociali, varata a colpi di fiducia in Parlamento. Una 'riforma' iniqua senza alcuna gradualità, fatta solo per reperire risorse per ridurre il debito pubblico. Una 'riforma' che ancora una volta lede profondamente i diritti dei giovani, delle donne, dei lavoratori e dei pensionati.

Il ministro Fornero si è molto vantato del fatto che finalmente è stata ripristinata la flessibilità dell'età pensionabile e che, quindi, sarà una scel-

ta delle lavoratrici e dei lavoratori quella di anticipare o di posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, affermando addirittura che ci sono degli incentivi per chi decide di rimanere al lavoro.

La Cgil ha un altro concetto di flessibilità ed un altro concetto di incentivo.

A nostro avviso, infatti, il repentino e continuo innalzamento dell'età pensionabile legato anche all'incremento della speranza di vita non permette a nessuno di anticipare la data di ritiro (a meno di non andarci con la pensione anticipata e con pesanti disincentivi), mentre per quanto riguarda la pensione di vecchiaia soprattutto le donne vanno continuamente alla rincorsa dei requisiti perduti, che drammaticamente raggiungeranno in alcuni casi dopo quattro anni, in altri dopo sei o sette anni.

Ma di quale flessibilità stiamo parlando? Le norme introdotte sono di una rigidità assoluta. Per quanto riguarda poi il famoso incentivo, che non riusciamo a vedere, si tratta semplicemente del fatto che sono stati finalmente calcolati i coefficienti relativi agli anni successivi al 65esimo fino al 70esimo anno di età e poi si procederà

oltre. Si fa passare per incentivo il concetto che è alla base del sistema contributivo: maggiore è l'età al momento del pensionamento, maggiori sono i coefficienti di trasformazione del montante.

Peccato che con la revisione automatica triennale i coefficienti calino sempre di più e che il calo maggiore sia proprio per coloro che lavorano fino a 65 anni.

Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale, tenendo conto di questa situazione, ha affermato che è più conveniente andare in pensione prima di una nuova revisione proprio per evitare di incappare nei nuovi coefficienti.

Vediamo quali sono le varie età pensionabili previste a decorrere dal 1 gennaio 2012. (Tabella 2)

Dal 1° gennaio 2012 si stabilisce una soglia per il pensionamento delle donne del settore privato che va dai 62 ai 70 anni.

Tale soglia crescerà progressivamente fino ad equiparare la soglia di pensionamento degli uomini a 66 anni nel 2018.

Ciò può produrre una rincorsa continua. Si può fare il caso di una lavoratrice del settore privato che compie 60 anni di età nel maggio 2013 e

che ha 33 anni di contributi. In base alla vigente normativa tale lavoratrice avrebbe ottenuto la pensione di vecchiaia con decorrenza 1 settembre 2014 (finestra di un anno e tre mesi di aspettativa di vita), con quanto previsto dalla manovra Monti Fornero potrà andare in pensione di vecchiaia solo con decorrenza 1 maggio 2020 con 66 anni e 11 mesi.

Se esaminiamo la tabella elaborata per le lavoratrici delle classi 1952 e 1953 possiamo verificare con mano la grande disparità di trattamento che si è creata tra le lavoratrici anche a causa del mese in cui sono nate. (Tabella 3)

Il provvedimento innalza bruscamente l'età pensionabile delle lavoratrici dipendenti.

La lavoratrice dipendente nata a dicembre 1951 potrà andare in pensione dal 1° gennaio 2013, mentre quella nata a gennaio 1952 andrà in pensione solo dal 1° novembre 2015 (il pensionamento viene ritardato di 2 anni e 10 mesi).

Dalle tabelle si evince, comunque, che nessuna donna andrà in pensione con 62 anni.

Le più fortunate (si fa per dire!) sembrano essere quelle della classe 1952, nate, però, entro il mese di marzo, che potranno andare in pensione

2. TABELLA ETÀ PENSIONABILE (FONTE RELAZIONE TECNICA)

Anno	Lavoratrici dipendenti del settore privato	Lavoratrici* dipendenti del settore pubblico	Lavoratrici autonome e parasubordinate
2011	61 anni **	62 anni**	61 anni e 6 mesi**
2012	62 anni	66 anni	63 anni e 6 mesi
2013***	62 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014	63 anni e 9 mesi	66 anni e 3 mesi	64 anni e 9 mesi
2015	63 anni e 9 mesi	66 anni e 3 mesi	66 anni e 1 mese
2016***	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2017	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019***	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni 11 mesi
2020	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2021***	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi

*La stessa tabella dal 2012 vale per i lavoratori del settore pubblico, del settore privato, gli autonomi ed i parasubordinati

** compresa la finestra mobile

***anni in cui sono previsti aumenti dell'età pensionabile a causa degli incrementi dovuti alla speranza di vita (2013 tre mesi, 2016 quattro mesi, 2019 quattro mesi. Dal 2019 gli incrementi diventano biennali. Nel 2021 incremento di tre mesi)

3. PENSIONE DI VECCHIAIA - LAVORATRICI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

<i>Nata entro il mese di</i>	<i>Matura il requisito il mese di</i>	<i>All'età di</i>	<i>In pensione dal</i>
Gennaio 1952	Ottobre 2015	63 anni e 9 mesi	1° novembre 2015
Febbraio 1952	Novembre 2015	63 anni e 9 mesi	1° dicembre 2015
Marzo 1952	Dicembre 2015	63 anni e 9 mesi	1° gennaio 2016
Aprile 1952*	Novembre 2017	65 anni e 7 mesi	1° dicembre 2017
Maggio 1952*	Dicembre 2017	65 anni e 7 mesi	1° gennaio 2018
Giugno 1952*	Maggio 2019	66 anni e 11 mesi	1° giugno 2019
Luglio 1952*	Giugno 2019	66 anni e 11 mesi	1° luglio 2019
Agosto 1952*	Luglio 2019	66 anni e 11 mesi	1° agosto 2019
Settembre 1952*	Agosto 2019	66 anni e 11 mesi	1° settembre 2019
Ottobre 1952*	Settembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° ottobre 2019
Novembre 1952*	Ottobre 2019	66 anni e 11 mesi	1° novembre 2019
Dicembre 1952*	Novembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° dicembre 2019
Gennaio 1953	Dicembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° gennaio 2020
Febbraio 1953	Gennaio 2020	66 anni e 11 mesi	1° febbraio 2020

*Per le nate entro il 31.12.1952 vi può essere la possibilità di anticipare il pensionamento ad età non inferiore a 64 anni.

di vecchiaia nel 2015 con 63 anni e 9 mesi, addirittura prima (si fa sempre per dire!) dell'eccezione prevista dalla Fornero per le donne del 1952 che nel 2012 maturano, oltre ai 60 anni di età, anche 20 anni di contribuzione. Queste ultime, infatti, potranno andarci a 64 anni. Almeno così prevede l'eccezione scritta nella legge, anche se l'Inps nella sua circolare applicativa, dietro apposito suggerimento del ministero del Lavoro (da noi ovviamente contestato), ha detto che anche in questa fattispecie speciale si applica l'aumento dell'età relativo alla speranza di vita e, pertanto, le lavoratrici per poter andare in pensione debbono maturare 64 anni e sette mesi. Restano poi le nate da aprile a dicembre 1952 che non raggiungono il requisito di 20 anni di contribuzione nel 2012, per loro il diritto a pensione si allontana paurosamente: potranno andare in pensione, infatti, solo nel 2018, se sono nate nel mese di aprile e nel 2019 se sono nate da maggio a dicembre.

Le lavoratrici autonome e parasubordinate nate nel 1952 e 1953, fermo restando la maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva, potranno andare in pensione di vecchiaia, a seconda della data di nascita, alle età riportate nella tabella. (Tabella 4)

Il provvedimento innalza bruscamente l'età pensionabile delle lavoratrici autonome. Infatti, fermo restando la maturazione del requisito contributivo, una lavoratrice autonoma nata nel mese di dicembre 1951 potrà andare in pensione dal 1° luglio 2013; mentre quella nata nel gennaio 1952 potrà andare in pensione solo dal 1° settembre 2018 (il pensionamento viene posticipato di 5 anni e 2 mesi).

Ci chiediamo come si possa sostenere che un meccanismo infernale di questo tipo possa essere considerato equo: qui di equo non c'è nulla e la cosa più drammatica e che si sta giocando sulla vita delle persone, sulle loro speranze, sui loro sogni, sui loro diritti.

Per quanto riguarda le donne dipendenti del pubblico impiego la manovra Fornero non cambia sostanzialmente nulla rispetto alla precedente normativa che, dal 1° gennaio 2012, prevedeva per loro un salto immediato di 4 anni, passando da 61 anni di età a 65 anni, ai quali si doveva aggiungere la finestra mobile di un anno. Ora per raggiungere i requisiti per il diritto a pensione devono raggiungere i 66 anni di età.

La Fornero si è molto vantata del fatto di aver eliminato il 'bizantinismo' delle finestre per co-

loro che maturano il diritto a pensione di vecchiaia o a pensione anticipata, a decorrere dal 1 gennaio 2012. A dire il vero non è stato concesso alcun favore, visto che le finestre sono state incorporate nelle varie età pensionabili. Solo i lavoratori autonomi hanno avuto un beneficio di sei mesi di anticipo. Ma anche questa è una delle tante disparità di trattamento introdotte dalle nuove norme.

Alla devastazione legislativa operata dalla legge Monti Fornero si è aggiunto poi il massacro operato dalla circolare Inps n. 35 del 2012, che ha dato interpretazioni restrittive ed aberranti, con un particolare accanimento proprio nei confronti delle donne. È necessario anche dire che sono stati i ministeri vigilanti che hanno imposto all’Inps le predette interpretazioni e lo hanno fatto sempre per ragioni di cassa.

Inutile dire ancora una volta come sia necessario che l’Inps recuperi la propria autonomia. È da tempo ormai (da quando era ministro del Lavoro Maroni) che l’istituto è in sostanza commissariato dai ministeri vigilanti (ora soprattutto il ministero dell’Economia, con la Ragioneria generale dello Stato) con grave danno per tutti i cittadini, i lavoratori ed i pensionati: i tempi di emanazione delle circolari si sono allungati a dismisura e le interpretazioni non seguono

più il testo legislativo approvato dal Parlamento ma vengono invece elaborate in base ai conti fatti dalla Ragioneria. Vengono penalizzate professionalità eccellenti interne all’Istituto e vengono negati diritti con conseguente aumento del contenzioso amministrativo e giudiziario. Rivendicare l’autonomia dovrebbe, a nostro avviso, essere compito primario del Presidente dell’Inps, che, a fronte di interpretazioni imposte all’Istituto solo per fare cassa, dovrebbe avere la capacità di opporsi con forza proprio in nome di ciò che l’Istituto rappresenta: un baluardo del sistema previdenziale pubblico, che deve rispondere alle regole del diritto previdenziale e non ai problemi di reperimento delle risorse per sanare il debito pubblico.

La circolare Inps è oltremodo negativa per le donne sulle seguenti questioni: deroghe rispetto ai requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, opzione per la pensione di anzianità con il sistema contributivo. I lavoratori e le lavoratrici che avevano maturato 15 anni di contributi entro il 1992 o che, entro la medesima data, avevano ottenuto l’autorizzazione ai versamenti volontari hanno sempre conservato il diritto alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi (deroghe previste dal decreto legislativo 503 del 1992): ora non potranno più farlo, dovendo

4. PENSIONE DI VECCHIAIA - LAVORATRICI AUTONOME ED ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA

<i>Nata entro il mese di</i>	<i>Matura il requisito nel mese di</i>	<i>All'età di</i>	<i>In pensione dal</i>
Gennaio 1952	Agosto 2018	66 anni e 7 mesi	1° settembre 2018
Febbraio 1952	Settembre 2018	66 anni e 7 mesi	1° ottobre 2018
Marzo 1952	Ottobre 2018	66 anni e 7 mesi	1° novembre 2018
Aprile 1952	Novembre 2018	66 anni e 7 mesi	1° dicembre 2018
Maggio 1952	Dicembre 2018	66 anni e 7 mesi	1° gennaio 2019
Giugno 1952	Maggio 2019	66 anni e 11 mesi	1° giugno 2019
Luglio 1952	Giugno 2019	66 anni e 11 mesi	1° luglio 2019
Agosto 1952	Luglio 2019	66 anni e 11 mesi	1° agosto 2019
Settembre 1952	Agosto 2019	66 anni e 11 mesi	1° settembre 2019
Ottobre 1952	Settembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° ottobre 2019
Novembre 1952	Ottobre 2019	66 anni e 11 mesi	1° novembre 2019
Dicembre 1952	Novembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° dicembre 2019
Gennaio 1953	Dicembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° gennaio 2020
Febbraio 1953	Gennaio 2020	66 anni e 11 mesi	1° febbraio 2020

maturare almeno 20 anni di contribuzione. Facciamo rilevare che la legge 214 del 2011 non ha abrogato le precedenti deroghe: si tratta, quindi, di una interpretazione restrittiva, non supportata dal punto di vista legislativo, che mira soltanto a penalizzare le donne che hanno versato (molte anche con la contribuzione volontaria) almeno 15 anni di contributi. Sono tante e diventeranno tutte posizioni silenti.

La norma sperimentale prevedeva fino al 31 dicembre 2015 la possibilità per le lavoratrici dipendenti di andare in pensione di anzianità con 57 anni di età e 35 anni di contributi (58 anni di età e 35 di contributi per le lavoratrici autonome) con il calcolo della pensione interamente contributivo. La scelta dovuta spesso a motivi familiari comportava e comporta pesanti penalizzazioni sull'importo della pensione da percepire (riduzione pari al 40-50%). Su precisa indicazione dei ministeri vigilanti l'opzione è ora possibile solo se la lavoratrice raggiunge entro il 31 dicembre 2015 sia i requisiti per il diritto a pensione, con l'incremento dell'età relativo alla speranza di vita, sia l'apertura della relativa finestra per la decorrenza della pensione stessa. Ci sembra che questa interpretazione sia veramente assurda e costituisca un vero accanimento nei confronti delle lavoratrici.

LAVORATORI

Anche per gli uomini la legge 122 del 2010 del governo Berlusconi ha inciso profondamente sui diritti (introduzione della finestra mobile per la decorrenza della pensione – un anno per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi e per i parasubordinati; le finestre si applicano anche a coloro che maturano il diritto a pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica senza alcun beneficio sulla pensione; alle pensioni ottenute con la totalizzazione si applica la finestra di 18 mesi prevista per i lavoratori autonomi e parasubordinati anche se sono stati cumulati solo periodi di lavoro dipendente; incremento dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita per il diritto alla pensione di vecchiaia, per il diritto alla pensione di anzianità con le quote, per il diritto all'assegno sociale). Ricordiamo che solo in seguito alla denuncia

della Cgil venne cancellato l'aumento di tre mesi previsto nel testo originario del provvedimento per coloro che avevano maturato i 40 anni di contribuzione. Il ministro Sacconi affermò che si era trattato di un refuso, il ministro Tremonti invece disse che si trattava di una precisa volontà politica, che avrebbe reso la nuova riforma ancora più rigorosa. Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che ci avessero provato!

Lo dimostra il fatto che con la legge 111 del 15 luglio 2011 il governo è tornato all'attacco sulle pensioni di anzianità maturate con i 40 anni di contribuzione prevedendo solo per questi lavoratori un ulteriore posticipo della decorrenza della pensione di un mese nel 2012, di due mesi nel 2013 e di tre mesi nel 2014. La disposizione non si applica a coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 e al comparto scuola.

La legge prevedeva una deroga, limitata a 5000 lavoratori, in particolari condizioni:

- 1) collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturino i requisiti per il diritto a pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità;
- 2) collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
- 3) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Inutile dire che questa deroga non è mai stata attuata!

Ed arriviamo alla manovra Monti Fornero.

Per quanto riguarda l'età pensionabile degli uomini viene definita una soglia valida per tutti i lavoratori (dipendenti privati e pubblici, autonomi e parasubordinati) che va dai 66 ai 70 anni. Con un beneficio immediato per quanto riguarda i lavoratori autonomi che con la vecchia normativa andavano a 66 anni e sei mesi.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 2 dell'8.3.2012, ha precisato che nel settore del lavoro pubblico, il principio di flessibilità e di incentivazione per la permanenza in servizio sino a 70 anni **non opera**.

A parere del Dipartimento la nuova disciplina introdotta dall'art. 24 della legge 214/2011 ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamen-

to pensionistico ma non ha, invece, modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio. Pertanto, per i dipendenti statali e per i dipendenti degli enti pubblici restano in vigore, rispettivamente le norme (art. 4 del DPR n. 1092/73 e art. 12 della legge n. 70/1975) che fissano il limite di

età ordinamentale a 65 anni (limite esteso per analogia anche agli altri dipendenti pubblici). Raggiunto tale limite di età il rapporto di lavoro può proseguire solo per raggiungere il requisito minimo per il diritto alla pensione.

Inoltre il Dipartimento della Funzione Pubblica, partendo dal presupposto che la nuova disciplina pensionistica non trova applicazione per il personale in possesso dei requisiti per il diritto a pensione alla data del 31.12.2011, precisa che ai dipendenti pubblici non è consentito andare in pensione con i nuovi limiti anagrafici di 66 anni (nel 2012) e che nei loro confronti rimane fermo il collocamento a riposo d'ufficio al compimento del 65° anno di età anche per gli anni successivi al 2012, salvo trattenimento in servizio.

Con la stessa circolare il Dipartimento segnala che rimangono fermi gli specifici limiti ordinamentali stabiliti dal Dlgs n. 165/1997 per il personale delle Forze armate, della Polizia ad ordinamento civile e militare e dei Vigili del fuoco, nonché i limiti previsti per particolari categorie di lavoratori, come ad esempio i magistrati, gli avvocati e procuratori dello stato ed i professori ordinari, stabiliti dalle rispettive normative al compimento del 70° anno di età.

La vera mazzata per quanto riguarda gli uomini è però quella relativa alle novità introdotte dalla manovra per quanto riguarda la pensione anticipata. Le quote per il diritto alla pensione di anzianità sono state completamente cancel-

“Il brusco incremento dell’anzianità contributiva di 13 mesi dal 2012 e l’aggancio del requisito contributivo agli adeguamenti della speranza di vita determinerà, per gli uomini, un rinvio del pensionamento di almeno 18 mesi”

late ed il requisito dei 40 anni di contribuzione per gli uomini è stato spostato dal 1 gennaio 2012 a 42 anni e 1 mese, che diventeranno 42 anni e 5 mesi nel 2013 (aumento di un mese previsto dalla legge 214 più 3 mesi di speranza di vita) e 42 anni e sei mesi nel 2016 (altro aumento di un mese

previsto nella legge). Seguiranno poi tutti gli incrementi legati alla speranza di vita.

È stata prevista, inoltre, una riduzione percentuale sulla quota di pensione retribuita relativa all’anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 qualora il pensionamento avvenga prima del compimento dell’età di 62 anni. Tale riduzione è pari all’1% per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2% per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento.

La legge n. 14/2012 (art. 6, comma 2-quater) ha disposto che la riduzione non sarà applicata a coloro che maturano il requisito contributivo **entro il 31.12.2017** qualora la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare, infortunio, malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (escludendo, quindi, i periodi di maternità facoltativa, i congedi per assistenza disabili, la cassa integrazione straordinaria, la mobilità, la disoccupazione, la prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, i versamenti volontari, il riscatto laurea, ecc.). Siamo nuovamente di fronte ad una norma che nulla ha a che vedere con i principi dell’equità e della solidarietà.

Il brusco incremento dell’anzianità contributiva di 13 mesi dal 2012 e l’aggancio del requisito contributivo agli adeguamenti della speranza

di vita determinerà, per gli uomini, un rinvio del momento del pensionamento di almeno 18 mesi.

Infatti, pensiamo ad un lavoratore nato a gennaio 1956 che, maturando a gennaio 2012, i 40 anni di anzianità contributiva, aveva programmato di andare in pensione il 1° febbraio 2013 (12 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti); per maturare i nuovi requisiti (42 anni e 1 mese nel 2012; 42 anni e 5 mesi nel 2013; 42 anni e 6 mesi nel 2014) dovrà continuare a lavorare o, comunque, a versare la contribuzione fino a luglio 2014 e rinviare il pensionamento ad agosto 2014.

Inoltre, tenuto conto che per percepire il trattamento di pensione in misura intera il requisito minimo di età alla decorrenza è fissato a 62 anni, se il pensionamento avviene prima di tale età la quota di pensione retributiva sarà ridotta dell'1% o del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 (per le frazioni di anno la riduzione viene applicata in modo proporzionale).

Se riprendiamo l'esempio del lavoratore con periodi di cassa integrazione straordinaria, nato a gennaio 1956, che va in pensione ad agosto del 2014 all'età di 58 anni e 6 mesi (3 anni e 6 mesi prima del compimento dei 62 anni di età) l'importo della pensione determinato sull'anzianità contributiva maturata entro il 31.12.2011 subirà una riduzione calcolata nel modo seguente:

- per i primi due anni mancanti ai 62 = $1\% \times 2 = 2\%$;
- per l'ulteriore anno mancante = $2\% \times 1 = 2\%$;
- per le frazioni di anno (6 mesi) = $2\% \times 6/12 = 1\%$.

L'importo del trattamento di pensione maturato sulla base della contribuzione accreditata fino al 2011 verrà ridotto del 5% ($2\% + 2\% + 1\%$).

Il requisito dei 62 anni non è soggetto agli adeguamenti della speranza di vita.

In base a quanto disposto dal comma 15-bis della legge 214 del 2011, in via eccezionale, i lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato (quindi la norma non si applica ai lavoratori del settore pubblico e ai lavoratori autonomi e parasubordinati), potranno conseguire la pensione anticipata a 64 anni di età qualora maturino entro il 31.12.2012 al-

meno 35 anni di contribuzione, l'età e la quota prevista dalla precedente normativa.

Pertanto, il lavoratore dipendente privato che entro il 31.12.2012 perfezionerà "quota 96" con almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età potrà andare in pensione dal mese successivo al compimento del 64° anno di età.

Secondo l'Inps, il requisito anagrafico di 64 anni va adeguato alla speranza di vita. Pertanto nel 2013-2015 sarà di 64 anni e 3 mesi e nel 2016-2017 di 64 anni e 7 mesi. A nostro avviso, invece, tale requisito 'eccezionale' non va legato alla speranza di vita.

L'Inps precisa che questa norma eccezionale si applica ai lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato alla data del 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), a prescindere dalla gestione dalla quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Di conseguenza, il dipendente privato che utilizza anche contribuzione da lavoro autonomo non ricongiunta dovrà perfezionare, entro il 2012, 'quota 97' con almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età.

Inoltre, secondo l'interpretazione data dall'Inps sono esclusi dall'applicazione della norma eccezionale i lavoratori dipendenti disoccupati alla data del 28 dicembre 2011. Si escludono così i lavoratori che si trovano nelle condizioni di maggiore difficoltà (disoccupati, lavoratori in mobilità, proscrittori volontari). È del tutto evidente che non possiamo condividere una simile interpretazione che ci pare costituisca un vero e proprio accanimento contro i soggetti più deboli.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, la circolare n. 2/2012 del Dipartimento della funzione pubblica ha fatto una precisazione per quanto riguarda la facoltà dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al raggiungimento, da parte del dipendente, dell'anzianità contributiva massima. Con la generalizzazione dell'applicazione del sistema contributivo per la contribuzione maturata dal 1° gennaio 2012 non è più attuale il concetto di 'anzianità massima contributiva' e pertanto le amministrazioni potranno risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al raggiungimento, da parte del dipendente,

dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto alla pensione anticipata (pari, nel 2013, a 42 anni e 5 mesi per i lavoratori e a 41 anni e 5 mesi per le lavoratrici). Le amministrazioni, inoltre, non possono esercitare la risoluzione nei confronti dei dipendenti con età inferiore a 62 anni, soggetti alla penalizzazione del trattamento pensionistico. L'art. 2 del decreto legge 95/2012 (spending review) rappresenta l'ennesimo attacco al lavoro pubblico. Il decreto



prevede la riduzione degli organici delle pubbliche amministrazioni nella misura del 20 per cento dei dirigenti (1^a e 2^a fascia) e del 10 per cento del personale con qualifica non dirigenziale. Si tratta di ulteriori riduzioni di personale che vanno ad aggiungersi a quelle già previste da precedenti disposizioni (art. 1, comma 3 del DL n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011).

Le amministrazioni interessate all'applicazione di questa disposizione di legge sono:

- le amministrazioni dello Stato (ministeri), anche ad ordinamento autonomo;
- le agenzie;
- gli enti pubblici non economici (parastato);
- le istituzioni e gli enti di ricerca;
- l'ente Eur, enti lirici e istituzioni concertistiche, agenzia spaziale italiana, istituto poligrafico, Unione italiana delle camere di commercio, Enea, azienda di assistenza al volo (Enav), registro aeronautico italiano (Rai), Coni, Cnel, Enac, Centro nazionale per l'informatica nella PA.

Anche il personale delle Forze armate è interessato dalla disposizione di legge; con apposito DPCM si procederà ad una riduzione degli or-

ganici in misura non inferiore al 10%.

Sono esclusi dalla riduzione il personale del comparto sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo degli uffici giudiziari e di magistratura, nonché il personale della Presidenza del consiglio dei ministri e delle amministrazioni già interessate dalla riduzione disposta dal decreto legge n. 87 del 27.6.2012 (Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzie fiscali).

Limitatamente al personale della scuola e dell'Afam (alta formazione artistica e musicale) continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore.

Per quanto riguarda gli enti locali i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche saranno definiti da un apposito DPCM che sarà emanato entro il 31.12.2012. Tale decreto dovrà individuare la media nazionale del rapporto tra dipendenti dell'ente e popolazione residente. Le amministrazioni che dovessero eccedere il limite del 20% della media nazionale non potranno procedere a nuove assunzioni, mentre nei confronti degli enti il cui rapporto dovesse risultare superiore al limite del 40% della media nazionale troveranno applicazione le disposizioni in materia di riduzione di organici.

Per la riduzione del personale in soprannumero il decreto prevede l'attuazione di determinate procedure nel seguente ordine di priorità:

- risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in possesso, entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e contributivi per il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico previsti dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge

n. 214/2011. In tal caso i termini di liquidazione del trattamento di fine servizio, previsti dalla legge n. 148/2011, decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per i soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 2011; mentre per il personale che matura i requisiti per il diritto a pensione dopo il 2011 i termini di liquidazione decorrono dal momento in cui il dipendente avrebbe maturato i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011.

- Entro il 31.12.2012 le amministrazioni devono predisporre una previsione delle cessazioni dal servizio del personale in soprannumero, tenendo conto dei succitati pensionamenti, al fine di verificare i tempi di riassorbimento dei dipendenti in eccedenza e quantificare le posizioni soprannumerarie non riassorbibili entro il 31.12.2014.

- Per il personale che resta in soprannumero (personale non collocabile in pensione entro il 2014) vengono attivate le procedure di mobilità guidata anche intercompartimentale finalizzata alla ricollocazione presso le amministrazioni con carenza di organico. Il personale che transita in altre amministrazioni mantiene il trattamento previdenziale e quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, con eventuale assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti.

- Viene, inoltre, prevista la definizione di criteri e tempi di utilizzo di contratti a tempo parziale per il personale non dirigente in soprannumero con maggiore anzianità contributiva.

- Le amministrazioni devono dichiarare, entro il 30.06.2013, il personale in soprannumero non riassorbibile a seguito delle procedure di cui ai punti precedenti. Tale personale viene posto in disponibilità per un periodo massimo di 24 mesi durante

il quale percepisce una indennità pari all'80% dello stipendio e della IIS, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato. Il periodo di disponibilità può essere aumentato fino ad un massimo di 48 mesi quando il personale interessato maturi entro tale periodo il diritto a pensione. A riguardo dei requisiti per il pensionamento sembrerebbe che siano quelli introdotti dalla legge n. 214/2011, considerato che il legislatore non fa alcun richiamo alla previgente normativa.

Da una parte, quindi, abbiamo la manovra Monti Fornero che ha innalzato a dismisura l'età pensionabile per tutti, non garantendo più a nessuno la certezza del diritto, dall'altra abbiamo i prepensionamenti obbligatori per i pubblici dipendenti con l'applicazione della disciplina precedente alla legge 214 del 2011. Tutto ciò appare molto contraddittorio e crea disparità di trattamento tra i lavoratori.

PENSIONATI

I provvedimenti assunti in questi ultimi anni hanno colpito pesantemente anche le pensioni in essere. Come sappiamo la normativa vigente prevede un meccanismo di rivalutazione delle pensioni che abbiamo sempre dichiarato insufficiente ai fini del mantenimento del potere di acquisto delle pensioni stesse. L'attuale meccanismo, infatti, impoverisce le pensioni nel tempo, fino a farle scendere per molti sotto la soglia della povertà. Solo con l'accordo sul welfare del 23 luglio 2007 si è data una prima risposta a questo problema con l'introduzione della 14

mensilità per le pensioni di importo più basso, cioè quelle che non superano l'importo di una volta e mezzo il minimo. Il protocollo 'welfare' del 2007 prevedeva, inoltre, l'istituzione di un tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali dei pen-

“La normativa vigente prevede un meccanismo di rivalutazione delle pensioni che abbiamo sempre dichiarato insufficiente ai fini del mantenimento del potere d'acquisto: le impoverisce fino a farle scendere per molti sotto la soglia di povertà”

sionati per verificare le possibilità di stabilire con legge finanziaria ulteriori aumenti delle pensioni rispetto alla perequazione automatica in relazione all'andamento dell'economia. Ma il tavolo non è stato mai convocato.

A questa situazione dei pensionati si aggiunge il costante aumento della pressione fiscale sui loro redditi e il drenaggio fiscale (aumentato dell'aliquota applicata a causa dell'aumento dovuto all'inflazione) che taglieggia le pensioni. Proprio a fronte di questi elementi risultano particolarmente gravi le misure attuate negli ultimi anni. Vediamo in concreto.

Con le misure assunte dal precedente governo nel 2011 si stabiliva che, per coloro che sono titolari di pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo, la rivalutazione fosse pari al 70% della fascia fino a tre volte il minimo. La norma che doveva essere applicata dal 1 gennaio 2012 non ha mai avuto effetto, visto che è la manovra Monti Fornero ha provveduto a peggiorare la situazione!

Con il decreto *Salva Italia* viene prevista la rivalutazione automatica nella misura del 100%, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo. Come si vede sono tutte norme profondamente inique. È evidente che così si colpiscono i redditi dei pensionati che da anni vedono ridotto il potere di acquisto delle loro pensioni. Per questo abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere la necessità di non bloccare le indicizzazioni.

È da rilevare, inoltre, che l'importo da prendere a riferimento per applicare la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è quello lordo e che, in caso di titolarità di più pensioni, gli importi delle singole pensioni si sommano e possono quindi determinare il superamento della soglia di 1405,05 euro prevista per il diritto alla rivalutazione.

È prevista una clausola di salvaguardia per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo ma inferiore a tale limite incrementato dalla rivalutazione automatica spettante ($1405,05 \times 2,6\% = 1440,58$). In tali casi la rivalutazione automatica è garantita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Una pensione di importo lordo pari a 1430 euro

avrà quindi garantita una rivalutazione fino a 1440,58 euro lordi.

Le pensioni di importo lordo superiore a 1440,58 euro non avranno alcuna rivalutazione: si tratta di una perdita pesantissima che durerà per tutto il periodo di percezione della pensione.

È infine da segnalare che nel *Salva Italia* è previsto un contributo di solidarietà per pensionati degli ex fondi speciali (elettrici, trasporti, telefonici, fondo volo, Inpdai). Il contributo si applica alle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo (2432 euro lordi) e tale importo viene garantito anche dopo il prelievo del contributo di solidarietà.

RICONGIUNZIONE ONEROSA

La legge 122 del 2010 ha eliminato la possibilità di trasferire gratuitamente all'Inps la contribuzione versata nei fondi esclusivi e sostitutivi. La legge 122 ha, altresì, reso onerosa la ricongiunzione verso l'Inps della contribuzione versata dalle lavoratrici e dai lavoratori in fondi diversi.

Il motivo di questa devastazione previdenziale del nostro sistema pubblico, lo abbiamo già detto, è stato che si doveva impedire alle donne dipendenti del pubblico impiego di andare in pensione prima dei 65 anni di età.

Se veramente la norma nasce da questa paura il legislatore avrebbe potuto trovare un'altra formulazione. Il problema vero è che si è partiti dalla questione delle donne del settore pubblico ma si è giunti all'elaborazione di una norma che colpisce indistintamente tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori e che indubbiamente è stata fatta ancora una volta solo per fare cassa sulla pelle delle persone. È da rilevare che nella relazione tecnica del provvedimento si diceva, in perfetta malafede, che la norma non avrebbe comportato acquisizione di risorse. Ma ora la Ragioneria Generale dello Stato tira fuori cifre da brivido nel caso il Parlamento volesse addirittura una sua abrogazione.

Intanto l'applicazione della norma sta determinando situazioni drammatiche che il ministro del Lavoro sembra non aver compreso.

Nel suo intervento sul *Corriere della Sera* del 15 febbraio 2012 ed anche nell'incontro del 22 maggio con Cgil Cisl Uil e Ugl sulle questioni

dei lavoratori cosiddetti 'esodati' e sulle ricongiunzioni onerose, il ministro ha affermato che la legge 122 del 2010 ha risposto ad un principio di equità e che il fatto che tante lavoratrici e tanti lavoratori si trovino ora a dover pagare delle somme esorbitanti per poter maturare il diritto a pensione risponde all'esigenza di eliminare un privilegio.

Per la Cgil le cose non stanno così.

Nel cercare di tracciare la storia della legge sulla ricongiunzione, legge che risale al 1979, il ministro dimentica sempre un pezzo fondamentale: infatti, non parla mai della abrogazione della legge 322 del 1958. Questa legge è stata fino alla sua abrogazione uno dei maggiori elementi di equità del nostro sistema previdenziale pubblico. La legge 322 del 1958 permetteva infatti a coloro che cessavano dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione di poter costituire la propria posizione assicurativa presso l'Inps, trasferendo la contribuzione versata presso altri fondi o altre gestioni.

La legge 322 del 1958 è stata abrogata dal 31 luglio 2010.

Ciò significa che lavoratori che hanno periodi presso gestioni o fondi diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps e non maturano il diritto a pensione presso i fondi stessi sono costretti (se possono sopportarlo economicamente) a fare la ricongiunzione, sempreché abbiano le condizioni per farla (almeno un contributo versato presso il Fpld).

Chi non può fare la ricongiunzione per motivi di carattere economico o perché non ha alcuna contribuzione versata presso l'Inps si ritroverà con una posizione previdenziale silente che non gli darà diritto a nulla.

Al riguardo, infatti, è necessario sottolineare che la pensione supplementare esiste solo in Inps mentre non esiste in tutti gli altri fondi o gestioni diverse.

Risponde ad un principio di equità o è un privilegio il vedersi annullare la propria posizione assicurativa?

Ci sono lavoratrici e lavoratori che hanno versato negli altri fondi o gestioni anche 19 anni di contribuzione e che per tali periodi non avranno diritto a nulla.

Ma tutto questo il ministro del Lavoro non lo

ha mai detto.

Ci sono lavoratrici e lavoratori che vengono collocati a riposo per inabilità a proficuo lavoro e non hanno i 15 anni di contribuzione necessari per il riconoscimento dell'inabilità nel Pubblico Impiego.

Con la legge 322 del 1958 questi lavoratori potevano trasferire la loro contribuzione all'Inps e potevano accedere alle prestazioni di invalidità Inps (assegno di invalidità o pensione di inabilità): ora dopo l'abrogazione della legge questi lavoratori non hanno più diritto ad alcuna tutela, perdono la contribuzione versata in Inpdap e non possono chiedere alcuna prestazione all'Inps anche se magari hanno versato per 14 anni. Ma anche questo il ministro non lo ha mai detto.

La legge 29 del 1979 ha previsto la ricongiunzione onerosa verso fondi o gestioni diverse dall'Inps proprio perché con la ricongiunzione si avevano trattamenti pensionistici più favorevoli rispetto a quelli previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La ricongiunzione verso l'Inps invece era gratuita proprio perché garantiva trattamenti meno favorevoli rispetto a quelli erogati dai fondi esclusi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'unica ricongiunzione onerosa in Inps era quella prevista per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) che per poter ricongiungere nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti devono avere almeno 5 anni di contribuzione versata nel Fondo anzidetto prima della domanda di ricongiunzione.

Anche in questo caso la ricongiunzione era onerosa proprio perché garantiva trattamenti pensionistici migliori rispetto a quelli previsti dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Ci sembra che i diversi criteri previsti per la ricongiunzione (onerosità in caso di miglioramenti pensionistici, gratuità in caso di trattamento pensionistico meno favorevole) rispondevano proprio a quei principi di equità invocati senza alcuna ragione dalla ministro.

Certo alcuni lavoratori pagavano ed altri no, ma non erano lavoratori che si trovavano nelle stesse condizioni e soprattutto non avrebbero be-

neficiato degli stessi trattamenti pensionistici. Ora pagano tutti ma i trattamenti pensionistici continuano ad essere diversi. Dove sta l'equità? Dove stanno i privilegi?

L'onerosità della ricongiunzione verso l'Inps ha creato poi delle vere e proprie disparità di trattamento tra i lavoratori: facciamo l'esempio di due lavoratori che hanno versato entrambi 38 anni di contributi. Uno ha avuto la fortuna di poter lavorare sempre presso lo stesso datore di lavoro. L'altro ha dovuto cambiare datore di lavoro dopo 19 anni di contribuzione versata all'Inps ed ha versato i successivi 19 anni all'Inpdap. Il primo lavoratore al compimento dell'età pensionabile avrà diritto ad un'unica pensione calcolata su 38 anni di contribuzione. Il secondo lavoratore non matura il diritto a pensione né presso l'Inps né presso l'Inpdap. Non può avvalersi della legge 322 del 1958 in quanto abrogata dalla legge 122 del 2010. Per maturare il diritto a pensione deve necessariamente fare la ricongiunzione o presso l'Inps o presso l'Inpdap, pagando somme pesantissime. Nel caso il lavoratore non possa pagare può, come dice la ministro avvalersi della totalizzazione che è gratuita, ma che è anche fortemente penalizzante sia per quanto riguarda i requisiti per ottenere le prestazioni sia per quanto riguarda il calcolo della pensione che viene fatto interamente con il sistema contributivo, con una perdita per il lavoratore interessato a volte anche del 50% rispetto all'importo della pensione che avrebbe avuto con il sistema retributivo.

Dove sta l'equità? Dove sono i privilegi? Perché a pagare devono essere sempre e solo le lavoratrici ed i lavoratori?

La Cgil ha sempre affermato che deve essere ripristinato il principio di matrice costituzionale espresso dalla legge 322 del 1958, secondo il quale chiunque cessi dall'attività lavorativa senza aver maturato il diritto a pensione nel proprio fondo ha diritto a far confluire gratuitamente tutta la sua contribuzione nel regime generale dell'Assicurazione generale obbligatoria. La Cgil ritiene inoltre che anche per la ricongiunzione debba essere ripristinata la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge 122 del 2010, visto che l'applicazione delle nuove norme determina ingiustificate disparità

di trattamento tra le lavoratrici ed i lavoratori legate alle condizioni di lavoro delle persone, penalizzando proprio coloro che hanno avuto o sono stati costretti ad avere maggiore flessibilità rispetto alle diverse forme lavorative.

LAVORI USURANTI

Il testo del decreto legislativo (67/2011) varato dal governo Berlusconi sui benefici pensionistici per chi svolge lavori particolarmente faticosi e pesanti è stato sostanzialmente quello adottato dal precedente Governo nel marzo 2008, mai emanato definitivamente a causa dell'interruzione anticipata della legislatura, aggiornato con le drammatiche novità introdotte dalla legge 122 del 2010 (finestre mobili, aumento dell'età pensionabile in base alla speranza di vita a decorrere dal 2015).

In più occasioni Cgil Cisl e Uil hanno manifestato il loro parere e le loro richieste sull'argomento:

- è particolarmente importante che nel nostro ordinamento previdenziale venga finalmente adottato, in modo strutturale, un provvedimento organico sui benefici pensionistici esigibili dai lavoratori che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti. Si tratta, infatti, di dare attuazione, anche se con un colpevole ritardo di tre anni, a quanto previsto e sottoscritto nel protocollo sul welfare del 2007, votato da più di cinque milioni di lavoratori. Finalmente si riconosce che i lavori non sono tutti uguali;
- il decreto legislativo rappresenta un difficile punto di equilibrio raggiunto dopo una trattativa lunga, complicata e complessa con il precedente Governo. Si ricorda a tal fine la questione relativa al lavoro notturno: un lungo braccio di ferro con Confindustria che pretendeva che per tutti i lavoratori si dovesse fare riferimento alle 80 notti, sostenendo, purtroppo non da sola, che questo era il requisito indicato dal decreto legislativo 66 del 2003. Le confederazioni unitariamente hanno sempre ribadito, invece, che il numero delle notti da prendere a riferimento andava ricercato nella contrattazione collettiva nazionale, così come previsto proprio dal decreto legislativo 66/2003. Inutile dire che Confindustria ha manifestato in ogni sede la sua profonda contrarietà al provvedimento, contrarietà

condivisa anche da Rete Imprese Italia.

Si ricorda, inoltre, che il decreto legislativo ha ampliato la platea dei beneficiari: i destinatari della nuova normativa, infatti, sono oltre ai lavoratori che svolgono i lavori indicati dall'art. 2 del decreto Salvi del 1999, anche i lavoratori notturni, i lavoratori a catena ed i lavoratori che conducono veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con almeno 9 posti. Per quanto attiene il lavoro notturno il beneficio è pieno (tre anni) se il lavoratore svolge tutte le notti almeno tre ore di lavoro nella fascia che va da mezzanotte alle cinque o se svolge almeno 78 giornate lavorative notturne in un anno. Il beneficio è ridotto a due anni di anticipo se il lavoratore svolge da 72 a 77 notti l'anno; è ridotto ad un anno per coloro che lavorano da 64 a 71 notti l'anno. A proposito delle 64 notti si ricorda che Cgil Cisl e Uil hanno dichiarato tale soglia "equa ed irrinunciabile" e ne hanno chiesto anche la traduzione in ore (384 corrispondenti a 64 giorni per 6 ore lavorative). L'indicazione aggiuntiva delle 384 ore lavorate consentirebbe, infatti, di ampliare l'area dei beneficiari con riferimento ad alcune tipologie di lavoro particolarmente faticose e pesanti che svolgono turni di 8 ore.

Il decreto legislativo presenta però delle criticità che, già a suo tempo, erano state evidenziate e che sono state ribadite dalle Confederazioni, tanto più che tali criticità, a causa del colpevole ritardo nell'adozione del provvedimento e della sopravvenuta crisi economica finanziaria risultano ancora più penalizzanti per i lavoratori. Per questi motivi Cgil Cisl e Uil hanno chiesto:

- di eliminare di ogni eventuale vincolo che legghi il diritto al beneficio alla condizione dello svolgimento del lavoro usurante nell'anno precedente la decorrenza della pensione;
- di indicare che l'accesso al beneficio possa avvenire, anche nella fase transitoria (fino al 2018) avendo effettuato l'attività particolarmente usurante per la metà dell'intera vita lavorativa o, alternativamente, per 7 anni negli ultimi dieci;
- di considerare neutri i periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali sia ai fini dell'individuazione degli ultimi 10 anni di lavoro per l'individuazione del diritto ai benefici sia ai fini della verifica dell'anno di maturazione dei re-

quisiti.

Il decreto legislativo, rispetto alle osservazioni formulate da Cgil Cisl e Uil, ha recepito solo l'irrinunciabilità delle 64 notti.

Nel testo del decreto legislativo sono, inoltre, scomparse le risorse finanziarie relative agli anni 2008, 2009 e 2010: risorse che, a nostro avviso, dovevano essere, invece, spalmate sugli altri anni, così come riteniamo che eventuali risparmi verificatisi nel corso di ogni singolo anno debbano essere rispalmati sugli anni successivi. Il Ministero del lavoro e il Ministero dell'Economia hanno emanato il decreto interministeriale attuativo che, a dire il vero, ha risolto ben pochi problemi.

Si ricorda che il decreto prevede per i lavoratori dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti il diritto a conseguire la pensione di anzianità con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Con la legge 214 del 2011 l'impianto originario, che prevede come unica possibilità di uscita quella del meccanismo delle quote con l'applicazione della della finestra mobile per la decorrenza, è stato confermato.

Sono stati, però, innalzati bruscamente di 3 anni i requisiti "ridotti" di età anagrafica minima, previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, con conseguente incremento della quota.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, ferma restando la possibilità di conseguire la pensione anticipata prevista dagli articoli 10 e 11 della legge 214, per i lavoratori che svolgono attività faticose e pesanti con diritto al beneficio intero (addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19/5/1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, lavoratori che svolgono attività di notte per tutto l'anno e lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni all'anno) i requisiti per l'accesso al pensionamento sono quelli della tabella B allegata alla legge n. 247/2007. Invece, per i lavoratori turnisti che svolgono lavoro notturno per meno di 78 giornate all'anno i requisiti previsti dalla suddetta tabella B sono incrementati rispettivamente di:

5. LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AD ATTIVITÀ USURANTI CON BENEFICI PIENI

Periodo	Anzianità contributiva minima	Vecchi requisiti Dlgs 67/2011 originario		Nuovi requisiti con modifiche DL 201		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		Età minima	Quota	Età minima	Quota		da	a
2011	35	57	94	--	--	12 mesi dopo aver maturato i requisiti	58	60
2012		57	94	60	96		61	62
2013-2015		58 e 3	94 e 3	61 e 3	97 e 3		62 e 3	63 e 3
2016-2018		58 e 7	94 e 7	61 e 7	97 e 7		62 e 7	63 e 7
2019-2020		58 e 11	94 e 11	61 e 11	97 e 11		62 e 11	63 e 11
2021-2022		59 e 2	95 e 2	62 e 2	98 e 2		63 e 2	64 e 2

6. LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AD ATTIVITÀ USURANTI: NOTTURNI CON 72/77 NOTTE ANNUE

Periodo	Anzianità contributiva minima	Vecchi requisiti Dlgs 67/2011 originario		Nuovi requisiti con modifiche DL 201		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		Età minima	Quota	Età minima	Quota		da	a
2011	35	58	94	--	--	12 mesi dopo aver maturato i requisiti	59	60
2012		58	94	61	97		62	63
2013-2015		59 e 3	94 e 3	62 e 3	98 e 3		63 e 3	64 e 3
2016-2018		59 e 7	94 e 7	62 e 7	98 e 7		63 e 7	64 e 7
2019-2020		59 e 11	94 e 11	62 e 11	98 e 11		63 e 11	64 e 11
2021-2022		60 e 2	95 e 2	63 e 2	99 e 2		64 e 2	65 e 2

7. LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AD ATTIVITÀ USURANTI: NOTTURNI CON 64/71 NOTTE ANNUE

Periodo	Anzianità contributiva minima	Vecchi requisiti Dlgs 67/2011 originario		Nuovi requisiti con modifiche DL 201		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		Età minima	Quota	Età minima	Quota		da	a
2011	35	59	94	--	--	12 mesi dopo aver maturato i requisiti	60	
2012		59	94	62	98		63	64
2013-2015		60 e 3	94 e 3	63 e 3	99 e 3		64 e 3	65 e 3
2016-2018		60 e 7	94 e 7	63 e 7	99 e 7		64 e 7	65 e 7
2019-2020		60 e 11	94 e 11	63 e 11	99 e 11		64 e 11	65 e 11
2021-2022		61 e 2	95 e 2	64 e 2	100 e 2		66 e 2	67 e 2

- 1 anno per l'età anagrafica e di una unità per la quota per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all'anno compreso tra 72 e 77;
- 2 anni per l'età anagrafica e di 2 unità per la quota per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all'anno compreso tra 64 e 71.

Nelle tabelle che seguono riportiamo sinteticamente i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato dei lavoratori *usurati* che matureranno i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011.

Nella tabella 5 vengono messi a confronto i 'vecchi' requisiti previsti dall'originario Dlgs n. 67/2011 con i 'nuovi' requisiti introdotti dal

decreto legge n. 201/2011, per il pensionamento per i lavoratori addetti ad attività usuranti con i benefici pieni.

Nella tabella 6 sono messi a confronto i 'vecchi' requisiti previsti dall'originario Dlgs n. 67/2011 con i 'nuovi' requisiti introdotti dal decreto legge n. 201/2011, per i turnisti che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni compreso tra 72 e 77 notti.

Nella tabella 7 sono messi a confronto i 'vecchi' requisiti previsti dall'originario decreto legislativo n. 67/2011 con i 'nuovi' requisiti introdotti dal decreto legge n. 201/2011, per i turnisti con un numero di notti all'anno comprese tra 64 e 71.

Per i lavoratori dipendenti che perfezionano il requisito per il diritto a pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i requisiti di età e di quota indicati nelle tabelle precedenti devono essere rispettivamente incrementati di un anno e di una unità mentre la decorrenza viene fissata dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.

La normativa sui lavori usuranti è stata di fatto vanificata. La Cgil ritiene che sia necessario riprendere l'iniziativa per una completa revisione della normativa.

IL PROBLEMA DEI LAVORATORI ESODATI

È una questione di grande rilevanza sociale. Spingendo così in alto l'età di pensionamento, infatti, sono stati messi a rischio lavoratori in mobilità lunga, in mobilità ordinaria, lavoratori del credito titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito, cassa integrati a zero ore, disoccupati, proscrittori volontari lavoratori che hanno sottoscritto accordi di esodo incentivato. Donne e uomini, cioè, che in età anziana rischiano di trovarsi senza lavoro, senza più ammortizzatori sociali, difficilmente ricollocabili senza reddito, con tutto ciò che questo significa in termini sociali. Tutto ciò è il frutto di una riforma fatta senza alcuna gradualità e senza alcuna flessibilità.

Come è noto, la 'riforma Fornero' prevede alcune deroghe ai nuovi requisiti per il pensionamento. Oltre ai lavoratori che maturavano i requisiti a pensione di vecchiaia o di anzianità

entro il 31/12/2011 e le donne che optano per il contributivo, sono previste deroghe per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) collocati in mobilità ordinaria in base ad accordi sindacali sottoscritti entro il 4 dicembre 2011 (si ricorda che come sindacati confederali avevamo chiesto la data del 31 dicembre 2011, mentre il testo originario del decreto prevedeva la data del 31 ottobre 2011, lasciando fuori casi come quello di Termini Imerese), che perfezionano il diritto alla pensione entro il periodo di fruizione della mobilità;

b) collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) titolari alla data del 4 dicembre 2011 di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto con accordo collettivo stipulato sempre entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà: in tale ultima fattispecie i lavoratori restano comunque a carico del fondo fino al compimento del 59esimo anno di età, anche se maturano prima di tale età il diritto a pensione;

d) autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011;

e) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio. Il provvedimento di concessione dell'esonero deve essere stato emanato prima del 4 dicembre.

Con un emendamento al decreto milleproroghe sono stati successivamente aggiunti tra i possibili 'derogati' coloro che hanno sottoscritto accordi di esodo incentivato. Questi soggetti, però, devono aver risolto il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011. Inoltre, devono maturare la decorrenza alla pensione entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto *Salva Italia*. Lo stesso decreto *Salva Italia* prevedeva inizialmente il numero di 50mila portato poi a 65mila e poi cancellato. Veniva però inserito un altro vincolo: quello, cioè, del riferimento alle risorse stanziare anno per anno. Inoltre, si affidava ad un decreto interministeriale (lavoro ed economia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24/7/2012 il compito di definire le modalità di attuazione delle deroghe, compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati al beneficio.

Sempre con il milleproroghe sono stati inseriti tra i beneficiari delle deroghe anche i lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultano essere in congedo per assistenza ai figli con disabilità grave, sempre che tali soggetti maturino entro due anni dalla data di inizio del congedo stesso il diritto alla pensione con 40 anni di contribuzione.

Veniamo così alla storia di questi giorni. Come è noto, quel decreto è stato approvato il 1 giugno scorso (ma non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale) e stabilisce che avranno diritto alle deroghe 65mila lavoratori rispondenti alle tipologie prima indicate. Perché e come si arriva a quel numero, considerato che (come l'Inps ha dimostrato) la platea dei beneficiari è molto più ampia? Vi si arriva sostenendo che il numero (quindi i 65mila) deve corrispondere esattamente alle risorse stanziare. Non si parte, quindi dall'individuazione di tutti i possibili beneficiari delle deroghe per poi individuare le risorse finanziarie per garantire a tutti il diritto a pensione. No, preventivamente si stabiliscono le risorse (poche, come abbiamo sempre denun-

ciato) poi a quelle risorse devono corrispondere i numeri.

Si lasciano così lavoratrici e lavoratori senza alcun sostegno economico e senza pensione. E come si fa per far corrispondere i numeri alle risorse stanziare? Si fa una vera e propria forzatura: si inseriscono vincoli e criteri restrittivi che non erano previsti nel decreto *Salva Italia*. Facciamo alcuni esempi. Nella legge 214 viene stabilito che ha diritto alle deroghe chi sottoscrive accordi di mobilità entro il 4/12/2011. Il decreto, del 1 giugno con una forzatura evidente, stabilisce che, a quella data, non è sufficiente aver sottoscritto l'accordo ma che alla data del 4/12/2011, bisogna già essere collocati in mobilità. Per i lavoratori che hanno sottoscritto accordi di esodo permane il vincolo che bisogna aver risolto il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011. Così chi ha sottoscritto un accordo di esodo entro il 31/12/2011 ma cessa il rapporto di lavoro 1 mese o due mesi dopo non ha diritto alle deroghe. Inoltre si introduce un ulteriore vincolo: dopo la cessazione dal lavoro non bisogna essersi rioccupati! Invece coloro che sono



stati autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 4/12/2011 devono aver maturato entro il 6/12/2013 sia i requisiti per il diritto a pensione sia la decorrenza (l'apertura della finestra); devono poi aver versato almeno un contributo volontario entro il 6 dicembre 2011

“Anche la nuova misura che individua ulteriori 55mila lavoratori non dà una risposta compiuta a tutta la platea di coloro che sono interessati alle deroghe: rimangono fuori da ogni copertura oltre 200mila persone”

e non devono aver svolto alcuna attività lavorativa dopo l'autorizzazione. Un vero e proprio incentivo al lavoro nero. Queste indicate sono alcune delle forzature inserite nel decreto del 1 giugno per restringere la platea dei possibili beneficiari delle deroghe.

Vogliamo, però, richiamare l'attenzione su altre due questioni importanti. Per aver diritto alle deroghe i lavoratori che hanno sottoscritto accordi di mobilità (alle condizioni prima indicate) devono maturare il diritto a pensione durante il periodo nel quale si usufruisce della mobilità. Ora come è noto, dal 1 gennaio del prossimo anno scatterà l'aumento dell'età (3 mesi dal 2013, a cui si aggiungeranno ulteriori 4 mesi dal 2016) legato all'aspettativa di vita. Per le donne, oltre all'aumento dovuto all'aspettativa di vita andrà calcolato anche l'aumento progressivo previsto per l'innalzamento dell'età del pensionamento. Tutto ciò potrebbe far perdere il diritto alla deroga a molti lavoratori e lavoratrici facendo loro maturare il diritto a pensione dopo la mobilità. Proprio per questa ragione abbiamo chiesto e continueremo a chiedere il superamento di questi vincoli. In secondo luogo la questione dei lavoratori 'esodati' si pone oggi con drammaticità per l'ampio numero di lavoratori che la 'riforma Fornero' rischia di lasciare senza lavoro, senza reddito, lontani dalle pensioni. In realtà come più volte abbiamo messo in evidenza, questo problema non è nuovo. Ancora oggi, infatti, non è compiutamente risolto il problema di coloro che avevano diritto alle deroghe previste dalla legge 122 del 2010.

Come si ricorderà quella legge aveva previsto l'introduzione della finestra mobile di un anno per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi ai fini della decorrenza sia della pensione di vecchiaia sia della pensione di anzianità. Venivano derogati nel limite

numerico di 10mila beneficiari coloro che si trovavano nelle seguenti condizioni:

- collocati in mobilità ordinaria e in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- titolari alla data di entrata in vigore del decreto legge (31 maggio 2010), di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni).

La Cgil ha sempre sostenuto che si trattava di una vera e propria lotteria, visto che i lavoratori che si trovavano nelle condizioni sopra descritte erano molti di più. Secondo dati Inps almeno 45mila. Ciò avrebbe comportato che molti lavoratori si sarebbero trovati senza pensione e senza ammortizzatori sociali.

In base al monitoraggio fatto dall'Inps è risultato che rientravano nei diecimila derogati soltanto coloro che avevano cessato l'attività lavorativa entro il 31 ottobre 2008. Di conseguenza tutti gli altri lavoratori cessati successivamente a tale data sarebbero rimasti per un anno senza alcun sostegno economico.

Vista la gravità della situazione il precedente Governo introdusse, con apposita norma, il comma 5 bis dell'articolo 12 della legge 122 del 2010. Tale comma prevede 'la possibilità' che il ministero del Lavoro di concerto con il ministero dell'Economia possano disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della nuova decorrenza del trattamento pensionistico.

Il decreto interministeriale 63655 del 5 genna-

io 2012 ha prolungato l'indennità per coloro che hanno maturato il diritto a pensione nel 2011.

È da rilevare che per ottenere il prolungamento dell'indennità i lavoratori sono tenuti a presentare la domanda di pensione in base alle vecchie decorrenze. Senza presentazione della domanda di pensione non sarà erogato alcun prolungamento dell'indennità.

Si fa presente, inoltre, che i periodi di prolungamento dell'indennità non sono coperti da contribuzione figurativa, con un ulteriore danno per i lavoratori interessati.

Il decreto relativo al 2011 è stato varato nel 2012, con la conseguenza che molti lavoratori sono stati per mesi senza alcun sostegno economico.

Invece doveva essere fatto un apposito decreto per il prolungamento dell'indennità di mobilità per coloro che raggiungeranno il diritto a pensione nel 2012 e che non sono riusciti ad entrare nella lotteria dei 10mila. Ad oggi il decreto non è stato ancora emanato e questi lavoratori continuano a rimanere in una situazione di estrema difficoltà.

In questi giorni, come è noto, si sta discutendo al Senato il decreto sulla spending review. In questo provvedimento ai 65mila lavoratori individuati con il decreto dal 1 giugno ne vengono aggiunti ulteriori 55mila.

Anche la nuova misura che individua ulteriori 55000 mila lavoratori non dà una risposta compiuta a tutta la platea di coloro che sono interessati alle deroghe. Questo nuovo provvedimento, quindi, non può essere spacciato come la soluzione del problema: rimangono fuori da ogni copertura, infatti, oltre 200mila tra lavoratori e lavoratrici. Inoltre, anche i criteri scelti per la selezione dei 55mila rischiano di essere sottoposti ad una ennesima lotteria in cui non c'è certezza del diritto per nessuno. In primo luogo, nel decreto sulla spending review è previsto che potranno usufruire delle deroghe quei lavoratori che abbiano sottoscritto accordi, stipulati entro il 31/12/2011, che prevedono l'utilizzo di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4/12/2011, gli stessi lavoratori ancora non risultino collocati in mobilità. Tale criterio, però, vale soltanto per gli accordi stipulati in sede governativa, cioè presso il ministero del Lavoro o il ministero dello Sviluppo o presso la Presi-

denza del consiglio dei ministri. Sono esclusi tutti gli accordi sottoscritti a livello aziendale/territoriale. Si opera una scelta che tende a dividere gli stessi lavoratori e a escluderne una platea molto consistente. In secondo luogo, non viene affrontato il problema dei lavoratori che hanno sottoscritto accordi (collettivi o individuali) di esodo incentivato. Per loro rimane, infatti, il vincolo della risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31/12/2011. Quindi, chi ha sottoscritto un accordo di esodo incentivato entro quella data ma cessa dal rapporto di lavoro dopo è escluso dalle deroghe. Per questa tipologia di lavoratori è prevista soltanto l'estensione del periodo di maturazione dei requisiti per il diritto e la decorrenza della pensione da 24 mesi a 36 mesi. Questa estensione del periodo di maturazione dei requisiti per il diritto e la decorrenza della pensione vale anche per i prosecutori volontari. Anche per loro, però, rimangono tutti gli altri vincoli contenuti nel decreto del 1 giugno 2012: autorizzazione alla contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011; versamento di almeno un contributo entro il 6/12/2011; l'inammissibile obbligo di non aver svolto alcuna attività lavorativa nel periodo di versamento dei contributi volontari.

Rimangono ancora irrisolti quei problemi da noi più volte sottolineati: il rischio che l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita e il progressivo aumento dell'età di pensionamento delle donne faccia maturare il diritto a pensione dopo la fine della mobilità. Ciò, infatti, farebbe perdere il diritto alla deroga. Inoltre non è previsto nulla per coloro che hanno perso il lavoro al di fuori di accordi individuali o collettivi.

C'è, poi, un ulteriore argomento a sostegno della necessità di dare una soluzione previdenziale a tutta la platea dei lavoratori interessati. Il governo prevede, infatti, per i lavoratori pubblici da accompagnare alla pensione una deroga all'applicazione della 'riforma Fornero'. Questa norma va estesa ai lavoratori privati altrimenti si verrebbe a creare una divisione ulteriore tra lavoratori e si continuerebbe con il metodo dei 'rattoppi' che continua non risolvere il problema dei lavoratori 'esodati'.

Il decreto, inoltre, prevede che l'Inps non pren-



da in considerazione le domande di pensione presentate oltre il limite numerico di 55mila. Come si vede, ed è quanto già si è verificato con il decreto *Salva Italia*, siamo nuovamente di fronte ad una lotteria.

SOPPRESSIONE DI ENTI E RIORDINO DELLA GOVERNANCE DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI

L'articolo 20, comma 11, della legge 133 del 2008 ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2009, la soppressione di tutti gli emolumenti (gettoni di presenza e rimborsi spese) spettanti ai componenti dei Comitati provinciali Inps.

La norma in questione ha comportato una riduzione di spesa di circa 2,5 milioni di euro annui, di cui 2 milioni circa per gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni e 500mila euro per il rimborso delle spese a tal fine sostenute. È evidente che con tale misura il Governo Berlusconi ha mirato a ridurre drasticamente (se non ad azzerare) l'attività dei Comitati stessi, determinando un deficit funzionale incalcolabile con la cancellazione del ruolo di rappresentanza

sociale e territoriale dell'Inps e con la cancellazione della gestione del contenzioso amministrativo Inps.

Ben diversa è la proposta di riordino, semplificazione e razionalizzazione dei Comitati provinciali, regionali e centrali dell'Inps elaborata unitariamente da Cgil Cisl e Uil in attuazione dell'articolo 1, comma 469 della legge finanziaria 2007: tale proposta, a suo tempo fatta propria dal ministro del Lavoro Cesare Damiano, è poi rimasta inspiegabilmente nel cassetto. Si tratta comunque di una proposta complessiva, i cui principi ispiratori sono così sintetizzabili:

- riconferma della valenza del ruolo delle parti sociali a tutti i livelli dell'Istituto;
- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- specializzazione e riduzione significativa nel numero e nella composizione degli organismi, con significativi risparmi di spesa (da seimila a duemila componenti, con un risparmio complessivo di 2,5 milioni di euro);
- riaffermazione della terzietà delle funzioni di gestione del contenzioso degli organismi terri-

toriali e centrali e della loro autonomia rispetto al ruolo dell'Amministrazione.

Con la legge 122 del 2010 il Governo Berlusconi ha continuato ad intervenire sul riordino e sulla governance degli enti.

Con effetto dal 31 maggio 2010 l'Ipost è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite all'Inps, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 122 del 2010 è stata prevista la soppressione dell'Enam (Ente nazionale di assistenza magistrale). Le funzioni dell'Ente sono state trasferite all'Inpdap, che è subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con effetto dal 31 maggio 2010 è stato soppresso l'Enappsmsad (Ente nazionale di assistenza e di previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici) e le sue funzioni sono state trasferite all'Enpals, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi.

Per quanto riguarda poi l'ordinamento degli enti la legge 122/2010 ha profondamente modificato l'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479:

- il consiglio di amministrazione è stato soppresso;
- tutti i compiti del consiglio di amministrazione sono stati assunti dal Presidente dell'Istituto che deve essere scelto in base "a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente";
- il consiglio di indirizzo e vigilanza ha mantenuto i compiti previsti dal decreto legislativo 479 del 1994 (ricordiamo che il compito più importante è quello di approvare il bilancio consultivo degli enti, il bilancio preventivo e le eventuali note di variazione). Il decreto legge n. 78 ha previsto che il CIV debba esprimere il proprio parere in merito alla nomina del Presidente dell'Istituto e che sia tenuto a farlo entro il termine di 30 giorni. Con la conversione in legge del decreto è stato precisato che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine previsto, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. Ai compiti del CIV si aggiunge anche l'informazione da dare al ministero del

Lavoro, almeno 30 giorni prima della naturale scadenza o entro 10 giorni dall'anticipata cessazione del presidente, affinché si proceda alla nomina del nuovo Presidente. Con effetto dalla ricostituzione dei CIV viene ridotto il numero dei componenti in misura non inferiore al 30%. Analoga misura viene prevista per il numero dei componenti dei Comitati provinciali e regionali dell'Inps, nonché per tutti i Comitati amministratori centrali delle gestioni, dei fondi e delle casse Inps.

I provvedimenti assunti dal Governo Berlusconi in merito al riordino della governance degli enti hanno dato pieni poteri ai Presidenti degli Istituti, hanno ridotto la presenza delle parti sociali e soprattutto non hanno affidato ai Consigli di Indirizzo e Vigilanza, così come da sempre la Cgil rivendica, un potere effettivo ed esigibile nei confronti degli altri Organi degli enti, così da permettere una corretta e concreta rappresentanza degli interessi dei lavoratori, dei pensionati e delle imprese.

Per quanto riguarda poi la riduzione delle presenze delle parti sociali nei Comitati provinciali e regionali Inps e nei Comitati amministratori centrali delle varie gestioni, fondi e casse è evidente che la Cgil ritiene che sull'argomento debbano essere riprese le linee guida di razionalizzazione degli organismi e dei Comitati preposti alla definizione dei ricorsi definite, a suo tempo, dagli organi di vertice dell'Inps. Tali linee infatti valorizzano il ruolo delle parti sociali e sono in grado di produrre considerevoli risparmi.

La manovra Monti Fornero sul riordino degli enti agisce in continuità con quanto fatto dal governo Berlusconi negli anni precedenti: si tratta anche in questo caso di fare cassa.

La legge 214/2011 ha previsto la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ed il trasferimento delle loro funzioni all'Inps.

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps deve essere integrato da sei rappresentanti degli enti soppressi: al momento attuale non è stato ancora integrato.

L'Inps deve provvedere, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti interministeriali, al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla

soppressione degli enti.

Dalla soppressione degli enti deve risultare un risparmio di spesa pari a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro nel 2013 e 100 milioni di euro nel 2014.

“Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia, di razionalizzazione e di riduzione dei costi” la legge 214 ha previsto che il Presidente dell’Inps rimanga in carica fino al 31 dicembre 2014.

La Cgil ritiene che una questione così delicata e complessa e che incide profondamente sui lavoratori, sull’organizzazione del lavoro, sulla qualità e sulla tempestività dei servizi e delle prestazioni liquidate o erogate agli utenti, non avrebbe dovuto essere oggetto di un decreto legge ma di un tavolo di confronto con le parti sociali, per affrontare adeguatamente tutte le problematiche connesse, predisponendo anche un percorso a tappe finalizzato al raggiungimento degli obiettivi posti, con tempi adeguati.

Invece sulla questione non c’è stato alcun confronto con le parti sociali né è stato delineato alcun percorso ed i problemi che già sono emersi sono tantissimi, a cominciare dagli esuberi del personale degli enti soppressi (ora con il decreto legge sulla spending review gli esuberi sono anche all’Inps), al processo di riorganizzazione che dovrebbe mettere in campo l’Inps, che sta ancora faticosamente procedendo al proprio processo riorganizzativo interno, alle maggiori spese che sicuramente ci saranno almeno nei primi tempi (pensiamo ad esempio soltanto al settore dell’informatica, nel quale sarà necessario mettere insieme sistemi completamente diversi), alla mancanza di qualsiasi indicazione sulle strutture decentrate degli enti (a cominciare dal fallimento delle case del welfare).

Senza contare, poi, che l’Inps, a distanza di più di due anni dall’incorporazione dell’Ipost, prevista dalla legge 122 del 2010, continua sulla questione a registrare enormi problemi.

C’è da dire, inoltre, che all’Inps negli ultimi anni sono state affidati sempre nuovi compiti, vedi ad esempio tutta la questione dell’invalidità civile sulla quale peraltro l’istituto registra ancora pesanti ritardi con pesanti ricadute sui diritti delle persone.

Sarebbe stato bene, inoltre, non parlare di sop-

pressione di Inpdap ed Enpals ma della costituzione di un nuovo ente previdenziale (non Superinps) in cui avrebbero dovuto confluire tutti gli enti previdenziali pubblici e quindi anche l’Inps.

Lo stesso presupposto sul quale è fondata la soppressione degli enti è un falso: il primo comma dell’articolo 21 dice che la soppressione avviene “in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo di calcolo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale ed assistenziale”. Vorremmo ricordare a tutti che siamo ben lontani dall’armonizzazione delle regole per tutti (non è un caso che i lavoratori degli enti soppressi mantengono il loro inquadramento previdenziale) e che l’incorporazione in un unico ente non è detto che migliori la qualità delle prestazioni e dei servizi offerti dagli enti stessi.

Per quanto riguarda l’Inpdap ad esempio c’è tutta la partita di carattere creditizio (prestiti e mutui) e di carattere sociale (convitti, collegi universitari, borse di studio, vacanze Italia, vacanze all’estero, soggiorni senior, master Inpdap, azioni in favore dell’occupabilità dei giovani, residenze sanitarie assistite, prestazioni in favore della non autosufficienza, progetti intergenerazionali, assicurazione sociale vita, investimenti a contenuto sociale, progetti realizzati in collaborazione con i comuni ecc. ecc.) che nel vorticoso passaggio all’Inps rischia di subire dei seri contraccolpi, visto che l’Istituto rispetto alle tante prestazioni e servizi gestiti dall’Inpdap finora si è occupato soltanto dei prestiti. Ricordiamo che tutte le prestazioni che abbiamo elencato sono finanziate da apposita contribuzione prevista per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e per tutti i pensionati del Pubblico Impiego.

Facciamo rilevare, inoltre, che l’Enpals ha un bilancio in attivo mentre l’Inpdap presenta un deficit strutturale di bilancio che non potrà che aggravarsi ulteriormente nel corso degli anni, incidendo profondamente sul bilancio Inps.

Per quanto riguarda la proroga della durata del mandato del Presidente dell’Inps facciamo rilevare che poteva essere fatta con le normali

procedure: non si capisce proprio la necessità di mettere la proroga in un decreto legge, tanto più in presenza della relazione annuale della Corte dei Conti, pubblicata poco tempo fa, che critica ferocemente proprio il governo monocratico dell'ente e giudica non condivisibili moltissime decisioni assunte dallo stesso.

Riteniamo necessario manifestare le nostre grandi preoccupazioni rispetto ai compiti ed ai carichi di lavoro enormi che competono ad un Presidente che deve affrontare l'incorporazione di due enti quali l'Inpdap e l'Enpals. Un presidente, peraltro, che decide tutto in splendida solitudine e che ha anche avuto il coraggio di affermare che manterrà gli altri suoi 23 incarichi in altri consigli di amministrazione, anzi oggi gli incarichi sono 24, visto che il Presidente si è autonomato

alla Presidenza del Fimit, Fondo immobiliare ex Inpdap.

È necessario, poi, a nostro avviso, tener conto che con l'incorporazione ci troveremo di fronte ad un ente che avrà 37mila dipendenti, più di 37milioni di utenti (lavoratori, pensionati, immigrati, lavoratori e pensionati all'estero, cittadini, imprese) e che avrà un bilancio pari a 700 miliardi di euro, in gran parte versati dai lavoratori e dalle imprese. Si tratta quindi di un potere immenso che non può e non deve essere affidato ad una sola persona, perché pone problemi di democrazia e di rappresentanza.

Con la legge 214, inoltre, non è stato affrontato il tema della governance degli enti, visto che al consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps rimangono gli stessi compiti ora previsti, senza prevedere norme più cogenti

“Riteniamo necessario manifestare le nostre grandi preoccupazioni rispetto ai compiti e ai carichi di lavoro enormi che competono a un presidente che deve affrontare l'incorporazione di due enti quali l'Inpdap e l'Enpals”





sull'esigibilità delle decisioni assunte.

Ricordiamo che negli anni precedenti al 1994 la partecipazione delle parti sociali nella gestione degli enti previdenziali era assicurata dalla presenza di rappresentanti delle stesse parti nei consigli di amministrazione.

Nel 1994 abbiamo invece ritenuto necessario affermare il criterio di distinguere il momento della gestione vera e propria da quello della individuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici – assumendo, seppur solo in parte, a riferimento il cosiddetto 'modello renano' – e con d.lgs 479 è stata prevista la costituzione dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza, quali Organi strategici rappresentativi del mondo del lavoro (lavoratori dipendenti ed autonomi nonché imprese).

A tali Organi, in ossequio al richiamato criterio di separazione dei momenti di gestione da quelli strategici, sono state attribuite specifiche competenze che riguardano l'approvazione dei bilanci, la individuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici, l'approvazione dei piani pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale, la vigilanza sulla coerenza tra le strategie delineate dal CIV e le azioni poste in

essere dagli Organi gestionali.

Come Cgil confermiamo la validità del modello di governo duale, anche se riteniamo che debbano essere rafforzati e resi esigibili i compiti affidati alle parti sociali. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza deve verificare che la gestione ottemperi alle decisioni assunte dal Consiglio stesso e deve avere la possibilità di impedire decisioni contrarie rispetto agli impegni assunti: è questo che intendiamo quando parliamo di esigibilità delle decisioni prese.

La presenza delle parti sociali è necessaria anche a livello territoriale. È per questo motivo che riteniamo che debbano essere riprese le linee guida di razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi amministrativi. Tali linee guida sono ora all'esame del Parlamento con due disegni di legge bipartisan.

Il processo di accorpamento va affrontato sulla base di un vero e proprio piano industriale, di durata almeno triennale, che va costruito e approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza. L'accorpamento infatti non può procedere a colpi di determina del Presidente che, come segnalato dal Magistrato della Corte dei Conti, ha già esorbitato dal suo ruolo e dalle sue funzioni.

Nel piano industriale devono essere affrontati tutti i problemi legati al personale, alla formazione del personale, all'organizzazione del lavoro, all'assetto dei servizi e a tutte le altre complesse questioni attinenti il processo di incorporazione dei due enti.

Riteniamo, infatti, che solo procedendo in questo modo si possa evitare di creare un mostro, tutelando nel contempo tutti i lavoratori interessati e tutti gli utenti dell'Istituto, che di questa complessa e difficilissima operazione non possono e non debbono pagare le conseguenze. Cgil Cisl Uil e Confindustria hanno firmato il 26 giugno scorso un avviso comune sulla "riforma del sistema di governance e del modello organizzativo degli enti previdenziali e assicurativi".

La revisione dei modelli organizzativi e dei sistemi di governance sia improntata ai seguenti principi:

- affidare al Presidente la rappresentanza legale dell'ente e al Direttore Generale il compito di coordinamento e di supervisione della struttura e della organizzazione;

- istituire un **Consiglio di Strategia e Vigilanza** (modificando gli attuali Consigli di indirizzi e Vigilanza). Al Consiglio, composto da esperti indicati dalle parti sociali, va affidato il compito di definire gli indirizzi strategici e verificarne l'attuazione. In particolare, il Consiglio dovrà:

- approvare i regolamenti generali degli Enti e quelli di contabilità e di organizzazione;

- dettare gli indirizzi strategici;

- approvare i conseguenti piani industriali e finanziari predisposti dall'Organo di gestione;

- approvare in maniera vincolante il bilancio di esercizio e il bilancio consuntivo;

- esprimere parere sulla nomina del presidente e proporre, attraverso sfiducia motivata, la revoca o l'azione sociale di responsabilità nei suoi confronti;

- esercitare l'attività di valutazione effettiva sull'operato degli organi di gestione riguardo alla puntuale attuazione degli indirizzi strategici e del piano industriale.

Per quanto riguarda l'**Inail**, vanno considerate le specificità dell'Ente connesse al sistema di ripartizione dei capitali di copertura attenuato o cosiddetto sistema misto che impone particolare

attenzione agli investimenti (immobiliari e mobiliari), quale fattore determinante per la definizione dei premi assicurativi. Il ruolo dell'**Inail** è fondamentale per realizzare un piano strategico per sviluppare la sicurezza negli ambienti di lavoro anche attraverso una politica di incentivi nei confronti delle aziende. Altra caratteristica dell'**Inail** è rappresentata dal ruolo prevenzionale che determina una forte azione di incentivo e sostegno finanziario alle azioni di prevenzione e dalle funzioni di ricerca derivanti dall'assorbimento dell'**Ispesl**. Di conseguenza, al Consiglio di Strategia e Controllo dell'**Inail** andranno affidati anche i seguenti compiti:

- decidere le politiche degli investimenti, nei limiti degli obiettivi e delle disponibilità fissati dal Governo;

- approvare la misura e la destinazione dei finanziamenti per la prevenzione;

- orientare le politiche della ricerca.

La riforma della governance dovrà soprattutto garantire l'effettiva attuazione delle decisioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio di Strategia e Controllo: il tema della cosiddetta esigibilità delle decisioni. Tale funzione è fondamentale per consentire ai rappresentanti dei lavoratori e delle imprese di verificare che le risorse degli Istituti siano gestite coerentemente con le finalità istituzionali degli enti.

Nel nuovo modello organizzativo particolare attenzione andrà riservata anche alla:

- revisione dei sistemi di 'Audit' e di controllo interno;

- specializzazione delle Avvocature, in funzione dello smaltimento e della prevenzione del contenzioso giudiziario;

- ristrutturazione della rete territoriale;

- riorganizzazione delle funzioni professionali (legali, medico-legali, tecnico-edilizie, statistico attuariali);

- integrazione della rete informatica per mettere in comune le banche dati.

Sempre al fine di razionalizzare il sistema organizzativo e di conseguire effettivi risparmi è necessario procedere contestualmente alla riorganizzazione dei Comitati centrali e territoriali degli enti accorpati, prevedendone una riduzione del numero e dei componenti ma salvaguardandone nel contempo il ruolo per un corretto

funzionamento dell'Ente e per la riduzione del contenzioso.

Cgil Cisl Uil e Confindustria hanno chiesto al Governo di aprire un tavolo di confronto finalizzato a definire una proposta di riforma condivisa.

Con l'articolo 8 del decreto legge 95/2012 (revisione della spesa pubblica ad invarianza dei servizi per i cittadini) il governo Monti è intervenuto di nuovo pesantemente sugli enti previdenziali ed assicurativi con misure tese alla riduzione della spesa pubblica. L'articolo 8 di tale decreto prevede, infatti, varie misure che vanno dall'indicazione di utilizzare carte elettroniche istituzionali per i pagamenti e per i rimborsi a cittadini ed utenti, alla realizzazione di un unico sistema informatico in caso di incorporazione di enti.

Accanto a misure indicative (riduzione delle spese di telefonia, scambio dati a titolo gratuito, razionalizzazione del patrimonio immobiliare strumentale con accorpamento di personale e riduzione degli uffici territoriali ubicati nel medesimo comune ecc) ci sono, però, anche indicazioni precise rispetto ai risparmi da conseguire: 50% rispetto alle spese sostenute nel 2011 per riduzione delle comunicazioni cartacee verso gli utenti, 30% dei costi sostenuti nel 2011 per la dematerializzazione degli atti.

Per quanto riguarda l'Inps poi vengono indicate in maniera specifica altre tre misure:

- revisione qualitativa e quantitativa dei livelli di servizio contenuti nelle convenzioni con i Caf con riduzione di almeno il 20% dei costi sostenuti nel 2011;
- creazione di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti entro il 2014;
- completa dismissione del patrimonio immobiliare Inps prevedendo il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito.

Inoltre sia per l'Inps che per l'Inail è prevista una riduzione del 5% nell'anno 2012 e del 10% a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Gli enti previdenziali ed assicurativi sembrano essere diventati una sorta di bancomat.

Quando il governo non sa come dare copertura finanziaria a qualche provvedimento legislativo

immediatamente tira in ballo gli enti: lo ha fatto con la riforma del mercato del lavoro (riduzione delle spese di funzionamento di Inps ed Inail in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 (18 milioni di euro annui per l'Inail e 72 milioni di euro annui per l'Inps); con la nuova legge delega sul fisco (riduzione delle spese di funzionamento di Inps ed Inail di 60 milioni di euro nel 2012 (12 milioni di euro per l'Inail e 48 milioni di euro per l'Inps), con la legge di stabilità 2012 (riduzione delle spese di funzionamento degli enti previdenziali ed assicurativi di 60 milioni di euro nel 2012, di 10 milioni di euro nel 2013, di 16,5 milioni di euro a decorrere dal 2014 (12 milioni di euro per l'Inail e 48 milioni di euro per l'Inps nel 2012, 2 milioni di euro per l'Inail e 8 milioni di euro per l'Inps nel 2013, 3,3 milioni di euro per l'Inail e 13,2 milioni di euro per l'Inps nel 2014).

Ricordiamo, infine, che a questi tagli di spesa per l'Inps si aggiungono anche quelli previsti dalla manovra Monti Fornero (riduzione dei costi complessivi di funzionamento di 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro nel 2013 e 100 milioni di euro nel 2014).

CONCLUSIONI E PROPOSTE

Abbiamo fin qui messo in evidenza gli aspetti salienti delle misure assunte in questi ultimi anni sul nostro sistema previdenziale. Sono interventi che incidono pesantemente sia sull'innalzamento dell'età della pensione sia sulla futura prestazione.

E quali problemi ci si ritroverà di fronte dalle misure precedentemente descritte? In primo luogo la questione di maggiore rilievo diventa quella relativa alla possibilità effettiva per i lavoratori, in particolare quelli più fragili di estendere l'attività lavorativa fino a 70 anni.

Ci saranno in sostanza, tante persone che si troveranno di fatto impossibilitate a prolungare così tanto il pensionamento a causa di una debole domanda di lavoro a loro rivolta o a causa di precarie condizioni di salute o per necessità di svolgere attività di cura familiare. Per di più, come è noto, il nostro sistema previdenziale non è tuttora in grado di garantire un'adeguata domanda di lavoro rivolta ai lavoratori e la-

voratrici più anziani. Le pensioni di anzianità avevano, fin qui, ridotto molto il rischio di trovarsi disoccupati anziani. Oggi questo rischio è drammaticamente presente. Invece, aver condizionato il pensionamento anticipato nel sistema contributivo al raggiungimento di una pensione di importo superiore a 2,8 volte l'assegno sociale priva della possibilità di utilizzare questo strumento proprio i lavoratori più fragili: coloro che hanno carriere discontinue, lavoro con basse retribuzioni, consistenti vuoti contributivi nelle carriere lavorative, sono colpiti in particolare giovani, donne, immigrati, lavoratori e lavoratrici del Sud. Sono proprio, insomma, le carriere lavorative più fragili ad essere vincolate a posporre il ritiro fino al raggiungimento dell'età di vecchiaia. In secondo luogo, in particolare per chi è nel sistema contributivo, ci possono essere effetti sulle future prestazioni previdenziali. Si sta da tempo risentendo pesantemente delle difficoltà salariali e occupazionali di questi ultimi anni e la stessa rivalutazione del montante contributivo è penalizzata dalla diminuzione del Pil. Ciò avrà effetti strutturali su tutta la vita contributiva e poi sul rendimento pensionistico. Non è stata prevista, infatti, alcuna norma di salvaguardia nei momenti in

cui il Pil è negativo come ora.

Come e su che cosa rifondare, una forte iniziativa sindacale sulle pensioni? Diversi sono i temi su cui bisogna ritrovare un nuovo impegno. Noi indichiamo quelli che a noi sembrano più importanti.

In primo luogo va risolta la questione legata all'emergenza dei lavoratori 'esodati'. Le soluzioni fin qui prospettate sono del tutto insufficienti a risolvere questo enorme problema sociale. Aggiungere 55mila lavoratori ai 65mila individuati col decreto del 1 giugno lascia privi di qualsiasi tutela oltre 200mila tra lavoratori e lavoratrici. Non ci possono essere lavoratori 'salvaguardati' e altri no. C'è bisogno di indicare una soluzione previdenziale per tutti i lavoratori interessati. Si tratta, infatti, di ricostituire un diritto alla pensione pesantemente colpito da una riforma fatta senza alcuna gradualità e flessibilità. In secondo luogo, come abbiamo scritto in precedenza, in assenza di efficaci politiche attive nel lavoro e di misure di invecchiamento attivo capaci di promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli anziani, si presenta assai forte il rischio di avere tanti disoccupati anziani. Proprio per questa ragione andrebbero reintrodotte delle vere forme di flessibilità dell'età





pensionabile, più coerenti con lo spirito della riforma del '95 rispetto a quelle fortemente limitative definite dalla 'riforma Fornero'. Inoltre, proprio per evitare che vengano danneggiati proprio le persone più fragili, si possono prevedere misure che

accrescano la possibilità di lavorare per i lavoratori anziani e che, però, rendano meno pesante la prestazione dell'attività lavorativa. Si può pensare, ad esempio, alla possibilità di avere, a età pensionabili inferiore a quelle attuali, un 'pensionamento parziale' associato a un'attività lavorativa parziale.

C'è poi la necessità di sottoporre ad analisi e riflessione la modalità di determinare dei coefficienti di trasformazione del montante con-

“I coefficienti ci rendono tutti uguali sul piano dell’attesa di vita. Nella realtà, però, tutti uguali non lo siamo. Non lo siamo per la condizione sociale, per il reddito, per il livello di istruzione, per il lavoro svolto”

tributivo. Questa necessità di verifica delle modalità di calcolo dei coefficienti fu raccolta nel protocollo welfare del 2007. Infatti, si prevedeva la costituzione di una apposita commissione che avrebbe dovuto svolgere quella verifica. Commissione

ne, come è noto, mai istituita e i nuovi coefficienti in vigore dal 1 gennaio 2010 sono basati esclusivamente su due parametri: la variazione dell'aspettativa di vita nel frattempo intervenuta e la proiezione del Pil.

Dovremmo invece cercare di riaprire questa riflessione.

Sarebbe molto importante ricostituire in modo trasparente la variazione di tutti i fattori che in occasione della riforma del '95 furono presi in

considerazione per determinare il valore dei coefficienti. E sarebbe altrettanto importante che questi dati venissero resi pubblici e verificabili. Diciamo questo perché è nostra convinzione che alcuni di quei dati sono cambiati: ad esempio il numero dei lavoratori immigrati e il gettito contributivo derivante dal loro lavoro è risultato maggiore di quanto era stato a suo tempo previsto. Inoltre, è fortemente diminuito il numero dei matrimoni, aumentato quello dei divorzi, e risulta più elevato il reddito dei coniugi superstiti. Ciò cambia non poco le proiezioni sulla futura spesa per le pensioni di reversibilità, tema non secondario proprio per gli effetti sulla spesa pensionistica e nella determinazione della possibile pensione spettante a ognuno.

Ma c'è un altro punto di enorme importanza. I coefficienti ci rendono tutti uguali sul piano dell'attesa di vita. Nella realtà, però, tutti uguali non lo siamo. Non lo siamo per la condizione sociale, per il reddito, per il livello di istruzione, per il lavoro svolto. E tutto ciò influisce molto sulle attese di vita che risultano diverse, ad esempio, proprio secondo la tipologia di lavoro che si svolge.

I lavori non sono tutti uguali. Tema che fu alla base delle normative sui lavori usuranti. Normativa, però, che faceva riferimento ad una platea limitata di lavoratori: i più vicini al pensionamento con una lunga anzianità calcolata nel retributivo. Nulla era ed è previsto per coloro che sono nel sistema contributivo. Un capitolo invece, che andrà riaperto: in particolare quando le età sul pensionamento sono spinte così in alto e non tutti le potranno raggiungere proprio per il tipo di attività che si svolge e le conseguenti condizioni di salute.

C'è, poi la questione della rivalutazione delle pensioni.

L'attuale meccanismo di perequazione di fatto impoverisce le pensioni nel tempo, fino a farle scendere per molti, sotto la soglia di povertà. Già nel 1992 (articolo 11 del decreto legislativo 503) era stato previsto che le pensioni dovessero essere indicizzate all'inflazione e aumentate sulla base dell'andamento della ricchezza prodotta dal Paese. Questa seconda previsione di aumento è stata parzialmente realizzata grazie all'accordo sindacati-governo sul welfare del 23 lu-

glio 2007, con l'introduzione della quattordicesima mensilità per le pensioni di importo più basso, cioè quelle che non superano l'importo di una volta e mezza il minimo. L'importo della somma è maggiore quanti più contributi sono stati versati e quanto maggiore è stato il loro importo. La quattordicesima non è soggetta a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. La quattordicesima spetta dal 64esimo anno di età se il reddito personale non supera il limite fissato. Il protocollo sul welfare del 23 luglio 2007 prevedeva, come abbiamo detto in precedenza, la istituzione di un tavolo di confronto tra il Governo e le organizzazioni sindacali dei pensionati per attuare la previsione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 503/1992 relativo alla possibilità di stabilire con la legge finanziaria ulteriori aumenti delle pensioni rispetto alla perequazione automatica in relazione all'andamento dell'economia. Tale tavolo non è stato mai convocato. Lo Spi ha sempre continuato ad insistere per l'apertura del tavolo, chiedendo contestualmente anche l'estensione graduale della 14esima mensilità in continuità con quanto previsto dall'accordo del 2007. La Cgil e lo Spi chiedono la modifica dell'attuale meccanismo di perequazione delle pensioni, tale modifica può essere realizzata anche con misure di carattere fiscale. Per quanto attiene poi a tutta la questione fiscale, la Cgil e lo Spi ribadiscono che il prelievo fiscale sul lavoro dipendente e sulle pensioni è passato dal 40% del 1980 al 52% del 2008, mentre per gli altri redditi il prelievo è sceso dal 37% al 24%. Le pensioni sono colpite più volte. La detrazione prevista per i pensionati è più bassa di quella prevista per i lavoratori dipendenti. La maggior parte dei soggetti incapienti sono pensionati. Il regime fiscale applicato in Italia è notevolmente più elevato di quello previsto in altri Paesi europei. Il drenaggio fiscale (aumento dell'aliquota applicata a causa dell'aumento dovuto per l'inflazione) taglieggia le pensioni, mentre negli altri Paesi europei sono state prese misure per rendere ininfluente l'aumento dovuto all'inflazione. Le proposte presentate dalla Cgil e dallo Spi sul fisco mirano quindi a modificare radicalmente tale situazione. ■

LE NOVITÀ FISCALI DEL 2012

Il 2012 ha portato anche alcune novità fiscali come l'Imu e la cedolare secca oltre ad un aumento delle aliquote dell'addizionale regionale. Le ricordiamo in sintesi.

di **Alessandra Taddei** *Caaf Cgil Lombardia*

Aumento aliquote addizionale regionale 2011

La così detta norma *Salva Italia* ha portato l'aliquota minima delle addizionali regionali dalla misura dello 0,9 alla misura dell'1,23. Questo incremento è pari allo 0,33% e viene applicato sul reddito imponibile dell'anno 2011.

Di seguito forniamo gli scaglioni di reddito per la determinazione del valore dell'addizionale regionale così come stabiliti dalla Legge regionale della Lombardia:

- fino a euro 15.493,71 - 1,23%
- oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41 - 1,63%
- oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68 - 1,73%
- oltre euro 69.721,68 - 1,73%

Abbiamo considerato alcune fasce di reddito e valutato l'impatto della variazione introdotta dalla normativa:

REDDITO IMPONIBILE ANNUO	euro
di 15.000 euro incremento	16
di 20.000 euro incremento	32
di 25.000 euro incremento	86
di 30.000 euro lordi incremento	110

L'Imu sperimentale

L'Imu è un'imposta che sostituisce l'Ici e dal 2012 viene applicata sperimentalmente in tutti i Comuni d'Italia. La fase sperimentale si conclude nel 2014 e dal 2015 entrerà in vigore l'Imu definitiva. La novità saliente di questa imposta è relativa alla reintroduzione della

tassazione dell'abitazione principale.

- Il presupposto impositivo è il possesso di fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili. Sono state abrogate le norme che consentivano l'esenzione degli immobili dall'imposizione.
- L'abitazione principale per l'Imu è unica ed è quella in cui il contribuente ha la residenza e dimora abitualmente. Le due condizioni devono coesistere. Residenza anagrafica e dimora devono coincidere, nel caso la residenza sia in un luogo diverso da quello in cui il contri-



buente dimora deve essere fatta richiesta di residenza in quest'ultimo.

- Se l'abitazione principale è composta da più unità immobiliari deve essere fatta la fusione catastale con attribuzione di nuova rendita.
- I Comuni non possono assimilare ad abitazione principale altro immobile dato in uso a parenti (come per l'Ici). Possono solo assimilare l'abitazione degli anziani e dei disabili ricoverati in case di riposo o istituti purché l'immobile non sia affittato.
- La legge prevede l'assimilazione della casa coniugale assegnata dal giudice, con le stesse regole dell'Ici.
- Per la sola abitazione principale il legislatore ha istituito una detrazione d'imposta pari a euro 200. La detrazione compete sino alla concorrenza dell'imposta; rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (medesime regole di Ici).
- I Comuni possono stabilire che l'importo di

euro 200 può essere elevato sino alla concorrenza dell'imposta dovuta. In questo caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

- La detrazione di euro 200 si applica alle abitazioni principali. Si intendono tali anche: fabbricati delle Coop a proprietà indivisa assegnati ai propri soci; gli alloggi assegnati dagli (ex) Iacp; i fabbricati assegnati dal giudice della separazione.
- Sono previste detrazioni per l'imposta dovuta sull'abitazione principale legate anche alla convivenza con figli di età inferiore ai 26 anni.
- La detrazione per figli di età non superiore a 26 anni spetta nella misura di euro 50 per ciascun figlio purché risieda e dimori nell'unità adibita ad abitazione principale. L'importo massimo complessivo è pari a 400 euro (otto figli). Vale per gli anni 2012 e 2013.
- Per la detrazione per figli restano dubbi relativamente al compimento del 27° anno nel 2012, al figlio di uno solo dei comproprietari, al figlio comproprietario con i genitori.
- Sono stabilite aliquote d'imposta differen-



ziare tenendo conto delle diverse tipologie di immobili. L'abitazione principale sconta una aliquota dello 0,4 per cento riducibile allo 0,2 per cento o aumentabile allo 0,6 per cento dai Comuni.

- La nuova norma stabilisce che ciascun immobile adibito ad abitazione principale possa avere una sola pertinenza per ciascuna delle categorie previste: C2 - C6 - C7.
- Soggiacciano all'imposta anche i fabbricati rurali non strumentali che devono essere iscritti al catasto fabbricati con rendita A6 o D10. Questa variazione può essere effettuata entro il 30 novembre 2012 con procedura Docfa.
- Sino alla definizione dell'accatastamento per il calcolo dell'Imu si deve tenere in considerazione la rendita presunta. I Comuni a seguito di attribuzione definitiva della rendita determineranno il conguaglio.
- I Comuni verificata la mancata dichiarazione in catasto di immobili o di modifiche sostanziali apportate, richiedono ai titolari di diritti reali sugli immobili in questione la presentazione di atti che aggiornino la condizione. Nel

caso il contribuente non ottemperi alla richiesta il Comune procede con la comunicazione all'Agenzia del territorio. Quest'ultima notifica l'avvenuto accatastamento o il nuovo classamento e al conseguente rendita applicando le conseguenti sanzioni.

- L'imposta deve essere assolta in due rate di pari importo e il versamento effettuato entro il 16 giugno e il 16 dicembre. L'incognita è determinata dalla possibilità per i Comuni di deliberare, ad oggi, sino al 30 giugno, questo termine è comunque suscettibile di variazioni nel tempo.
- I Comuni a seguito della nuova norma possono risurre l'aliquota fino al 4 per mille per i fabbricati locati senza distinzione fra canone libero e canone concordato. Non sono previste altre possibilità quali, ad esempio, cittadini italiani residenti all'estero, soggetti obbligati per servizio a risiedere altrove, ecc.
- I terreni da assoggettare ad Imu sono: edificabili, per questa fattispecie si utilizza come base di calcolo il valore di mercato normalmente dichiarato dai Comuni; non edificabili

e coltivati da coltivatori diretti o Iap; non edificabili e coltivati da soggetti diversi da coltivatori diretti o Iap (società).

- Una quota d'imposta pari al 50 per cento dell'aliquota base (con eccezione di quella dovuta per l'abitazione principale e dei fabbricati rurali ad uso strumentale) è riservata allo Stato. La quota deve essere riversata sullo Stato unitamente all'Imu.
- L'imposta deve essere pagata utilizzando il modello F24, dovranno essere stabiliti i codici tributo e la quota dovuta allo Stato dovrà essere versata nello stesso modello.

Patrimoniale immobili esteri

- Colpisce tutti gli immobili situati all'estero posseduti da soggetti che risiedono in Italia.
- Decorre dal 2011.
- Si usufruisce di una detrazione pari a euro 200.
- La base imponibile è determinata dal costo storico.
- L'immobile deve transitare anche dalla dichiarazione dei redditi modello Unico.

- Si usufruisce di un credito d'imposta per l'equivalente imposta patrimoniale pagata nello stato estero.
- L'ammontare del credito è pari all'importo di patrimoniale pagata nello stato estero.
- Per il versamento valgono le stesse regole dell'Irpef.

Cedolare secca.

Quadro B – Redditi dei fabbricati

Il quadro B contiene le informazioni relative alla opzione cedolare secca, il canone in questo caso deve essere al 100 per cento del suo ammontare.

- Per poter usufruire del regime della cedolare secca devono essere soddisfatti alcuni requisiti che variano se riferiti all'anno 2011 oppure all'anno 2012.
- La cedolare secca è stata introdotta nel 2011 ed è applicabile agli immobili affittati ad uso abitativo posseduti da persone fisiche.
- Gli effetti di questa scelta vincolano i proprietari per la durata del contratto, è possibile comunque modificare la scelta. L'inquilino





deve esserne informato con raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere messo a conoscenza che non sono possibili aumenti del canone nemmeno legati all'incremento Istat.

- Riflessi della cedolare secca si hanno nella determinazione del reddito; gli immobili assoggettati a cedolare secca non concorrono a formare la base imponibile per l'Irpef e per le relative addizionali.

- È opportuno sapere che la cedolare secca ha riflessi sull'Isee, infatti in questo caso il canone di locazione viene assunto con il valore del 100 per cento senza alcun abbattimento; la stessa considerazione deve essere fatta per determinare il valore delle detrazioni per carichi di famiglia e per detrazioni per oneri legate al reddito (ad es. assistenza personale).

- È necessario chiedere una consulenza per capire se conviene questa nuova modalità di tassazione e per sapere se si posseggono i requisiti. La scelta può essere effettuata al momento della sottoscrizione del contratto, al momento del rinnovo oppure tutte le volte in cui deve essere versata l'imposta di registro.

- La cedolare secca si versa con le stesse mo-

dalità dell'Irpef, infatti sono dovuti acconti in due rate e il saldo al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il 2012 gli adempimenti legati ai versamenti sono in capo al sostituto d'imposta nel caso di presentazione di dichiarazione dei redditi modello 730.

- Si precisa che per la compilazione della dichiarazione dei redditi si devono presentare il contratto di affitto, la ricevuta della raccomandata inviata all'inquilino, gli eventuali versamenti di acconto. ■

